

Reclutamento di pescatori migranti

Testo consolidato



**Co-funded by
the European Union**

Indice dei contenuti

Elenco delle tabelle.....	4
Elenco delle figure	5
Abbreviazioni.....	6
1. INTRODUZIONE.....	7
2. ANALISI DI BASE: RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ NELL'INDUSTRIA DELLA PESCA.....	9
2.1 INTRODUZIONE	9
2.1.1 CONTESTO	9
2.1.2 IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA	11
2.1.3 RISORSE.....	12
2.2 NORME DEL MERCATO DEL LAVORO	12
2.2.1 EQUIPAGGIO DEI PESCHERECCI.....	12
2.2.2 NORME INTERNAZIONALI.....	15
2.2.3 NORME DELL'UNIONE EUROPEA	17
2.2.4 NORME VOLONTARIE	18
2.3 RESPONSABILITÀ.....	19
2.3.1 RESPONSABILITÀ DELLO STATO DI BANDIERA.....	20
2.3.2 RESPONSABILITÀ DEL PAESE DI RESIDENZA DEI PESCATORI	21
2.3.3 RESPONSABILITÀ DELLO STATO COSTIERO	21
2.3.4 RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO	22
2.3.5 RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO	23
3. LINEE GUIDA PER I PROPRIETARI DI PESCHERECCI.....	25
3.1 STRUMENTO 1. Lista di controllo di autovalutazione.....	25
3.2 STRUMENTO 2. Elementi chiave da tenere presente e da richiedere quando si utilizzano agenti di reclutamento di equipaggio.....	27
3.3 STRUMENTO 3. Analisi di base degli agenti di reclutamento di equipaggio	30
3.4 STRUMENTO 4. Rapporti contrattuali tra il proprietario del peschereccio e l'agente di reclutamento di equipaggio	31

4. LINEE GUIDA PER I PESCATORI. Pratiche di reclutamento: principali aspetti da tenere in considerazione.....	33
4.1 Prima della partenza: il processo di reclutamento.....	33
4.2 Condizioni di impiego.....	35
4.3 Ritorno a casa.....	35
4.4 Da tenere presente	36
5. MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO DEL PESCATORE.....	37
5.1 STRUMENTO 1. DATI MINIMI	37
5.2 STRUMENTO 2. MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO DEL PESCATORE (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili; non deve esserci alcuna regressione dei diritti)	38
5.3 STRUMENTO 3. MODELLO PER UNA DICHIARAZIONE SUL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle prassi nazionali applicabili; non deve esserci alcuna regressione dei diritti)	42
6. Esempio di un possibile modello di contratto di servizio privato di collocamento (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili).....	43
7. Esempio di un possibile modello di contratto di servizio di reclutamento e collocamento (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili).....	53
Riferimenti e fonti selezionate	58

Elenco delle tabelle

Tabella 1 Quando il proprietario di un peschereccio può utilizzare i servizi privati di collocamento?	18
Tabella 2 Raccomandazioni generali ai governi per aumentare la protezione di tutti i pescatori. Adattato da David et al. 2019	22
Tabella 3 Illustrazione dell'influenza dei broker/recruiter/agenti terzi disonesti in diversi punti critici del processo migratorio. Adattato da David et al. 2019	23

Elenco delle figure

Figura 1 Servizi del mercato del lavoro: reclutamento e collocamento	13
Figura 2 Servizi del mercato del lavoro: distacco	14
Figura 3 Possibile processo di reclutamento	15
Figura 4 Trattamento dei lavoratori migranti sui pescherecci e i diversi sistemi giuridici dei paesi coinvolti (fonte: Istituto danese per i diritti umani 2024).....	20

Abbreviazioni

C181	Convenzione sulle agenzie per l'impiego private, 1997
C188	Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007
SEE	Spazio economico europeo
ZEE	Zona economica esclusiva
ETF	Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
UE	Unione Europea
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
OIL	Organizzazione Internazionale del Lavoro
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
ITF	Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti
MLC	Convenzione sul lavoro marittimo, 2006
PSC	Controllo dello stato di approdo
STCW-F	Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia
UNCLOS	Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

1. INTRODUZIONE

Le parti sociali europee del settore della pesca marittima hanno avviato nel 2019 un progetto sul reclutamento dei pescatori migranti, basandosi su un fondamento sociale per una vita dignitosa e ricca di opportunità nel settore. La società di consulenza Key Traceability UK li ha accompagnati in questo processo. In linea con i valori di base dell'Unione europea stabiliti dai Trattati sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il progetto mira a definire un quadro informativo di documenti per prevenire le pratiche fraudolente e abusive nel reclutamento dei pescatori migranti:

- Linee guida per le imprese di pesca in materia di reclutamento di pescatori migranti
- Modello di contratto di lavoro
- Condizioni minime quando l'agenzia privata assume il pescatore (distacco)
- Condizioni minime quando l'agenzia privata trova il pescatore migrante per la società di pesca (collocamento)

Anticipando l'adozione della proposta di Direttiva sul Dovero di Diligenza delle Imprese ai fini della sostenibilità, al momento della stesura del presente documento, l'idea è che le linee guida debbano essere pratiche in modo da garantire che gli agenti di reclutamento di equipaggio con cui i proprietari dei pescherecci hanno a che fare rispettino i diritti umani e le leggi e i regolamenti internazionali e dell'UE in materia di lavoro.

Data la natura globale del settore, l'obiettivo di questo ulteriore lavoro è anche quello di facilitare la presentazione dei risultati all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per ispirare le future linee guida e porre fine alle pratiche di reclutamento e collocamento abusive e fraudolente a livello globale.

Estelle Arnette Brentnall si è occupata dei documenti. Un ringraziamento particolare va a Ment van der Zwan per la sua preziosa supervisione durante tutto il progetto e per il suo feedback. Questo progetto non avrebbe potuto essere intrapreso senza la leadership, i membri dello staff e gli affiliati di Europêche, della Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e della Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF), che hanno generosamente fornito conoscenze e competenze. Inoltre, vorremmo esprimere il nostro apprezzamento per il supporto tecnico iniziale di Key Traceability UK.

Questi documenti provengono da varie fonti, dagli standard internazionali del lavoro alle buone pratiche. Se non indicato nelle note a piè di pagina, tutte le fonti sono elencate e non sono da considerarsi esaustive.

2. ANALISI DI BASE: RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ NELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

2.1 INTRODUZIONE

2.1.1 CONTESTO

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha tenuto una riunione tripartita¹ sulle questioni relative ai pescatori migranti nel settembre del 2017. L'incontro è stato richiesto perché, a livello globale, un numero significativo di pescatori migranti è stato trattato piuttosto male. Gli agenti privati di reclutamento di equipaggio hanno spesso svolto un ruolo discutibile in questo senso, soprattutto nei casi di reclutamento e collocamento privato transfrontaliero e di distacco². Questi pescatori si sono trovati di fronte ad alcuni o a tutti i seguenti indicatori di lavoro forzato:

- Abuso della condizione di vulnerabilità;
- Inganno;
- Restrizione alla libera circolazione;
- Isolamento;
- Violenza fisica e sessuale;
- Intimidazioni e minacce;
- Trattenuta dei documenti d'identità;
- Ritenuta della retribuzione;
- Servitù per debiti;
- Condizioni di vita e lavorative abusive; e

¹ Riunione tra i rappresentanti esperti dei costituenti dell'ILO, ovvero governi, proprietari di pescherecci e pescatori.

² Nel contesto delle operazioni di pesca e ai fini delle presenti linee guida, il termine "distacco" indica l'attività delle agenzie di collocamento private che assumono pescatori a proprie spese per metterli a disposizione dei proprietari di pescherecci che assegnano a questi pescatori distaccati i loro compiti e ne controllano l'esecuzione mentre rimangono alle dipendenze dell'agenzia (cfr. articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del C181).

-Orario di lavoro eccessivo³.

L'incontro ha raccomandato ai costituenti dell'OIL, tra l'altro, di (a) "sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vulnerabilità dei pescatori migranti a potenziali carenze di lavoro dignitoso", (b) "adottare tutte le misure necessarie e appropriate per prevenire ed eliminare gli abusi subiti dai pescatori migranti durante il processo di reclutamento e di collocamento e per eliminare l'addebito delle tasse di reclutamento e dei costi correlati ai pescatori migranti, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali del lavoro e di altre indicazioni dell'OIL, e garantire che tali misure siano anche efficienti e rapide", e (c) "garantire che i pescatori migranti, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico in uno Stato, abbiano accesso a meccanismi di denuncia gratuiti o a prezzi accessibili in caso di presunte violazioni dei loro diritti, e che siano forniti rimedi efficaci e appropriati laddove si siano verificati abusi"⁴.

La riunione ha inoltre adottato una risoluzione sulle questioni relative ai pescatori migranti in cui l'Ufficio Internazionale del Lavoro è stato invitato, tra l'altro, a "sviluppare principi generali e linee guida operative per servizi equi del mercato del lavoro nel settore della pesca, tra cui (a) orientamenti sufficienti e adeguati per i proprietari di pescherecci e i servizi del mercato del lavoro (transfrontaliero); (b) contratti tipo per i servizi del mercato del lavoro (transfrontaliero) nel settore della pesca; (c) orientamenti sufficienti e adeguati per i pescatori che cercano lavoro a bordo di pescherecci (stranieri); (d) meccanismi di denuncia; e (e) sviluppare linee guida sulle visite mediche dei pescatori"⁵.

I gruppi anti-tratta hanno incoraggiato le compagnie marittime e di navigazione a ridurre al minimo la loro esposizione agli abusi sul lavoro evitando o almeno controllando attentamente le agenzie di reclutamento utilizzate per reclutare e gestire i membri dell'equipaggio. Le aziende possono anche insistere per ottenere copie dei contratti firmati dai lavoratori e proibire l'uso di commissioni di reclutamento anticipate, spesso usate per intrappolare i lavoratori nei debiti. Le aziende più diligenti possono assumere consulenti per effettuare controlli a campione e colloqui d'uscita di un gruppo di ex lavoratori per verificare l'esistenza di problemi comuni, come detrazioni nascoste prelevate dagli stipendi dei lavoratori, salari promessi che non sono mai stati pagati dopo il ritorno a casa dei lavoratori o l'inserimento nella lista nera dei lavoratori che denunciano violazioni ambientali o lavorative⁶.

Paesi europei come il Regno Unito, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi hanno già introdotto o introdurranno una legislazione sulle catene di fornitura eque, e nel

³ Organizzazione Internazionale del Lavoro, Conclusioni sulla promozione del lavoro dignitoso per i pescatori migranti, Ginevra, 2017, documento TMIMF/2017/7, punti 2 e 3.

⁴ Organizzazione Internazionale del Lavoro, Conclusioni sulla promozione del lavoro dignitoso per i pescatori migranti, Ginevra, 2017, documento TMIMF/2017/7, punto 14 (a), (c) ed (e).

⁵ Organizzazione Internazionale del Lavoro, Risoluzione sulle questioni relative ai pescatori migranti, Ginevra, 2007, documento TMIMF/2017/8, punti 1 e 3.

⁶ Ian Urbina, *The Outlaw Ocean, Crime and Survival in the Last Untamed Frontier*, Londra 2019, p. 411.

febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di nuova direttiva sul Dovero di Diligenza delle Imprese ai fini della sostenibilità. Una moltitudine di pubblicazioni sul trattamento inaccettabile dei lavoratori migranti e dei pescatori ha sensibilizzato l'opinione pubblica. Le grandi aziende che vendono prodotti alimentari ai consumatori hanno o avranno, come responsabilità sociale d'impresa, l'obbligo di garantire che lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla produzione, al trasporto, ai negozi e infine ai piatti dei consumatori, la manodopera coinvolta sia svolta nel rispetto dei diritti umani e del lavoro. Le attività di pesca si trovano all'inizio della catena di approvvigionamento e le aziende interessate dalle nuove norme (come i dettaglianti, i commercianti o gli operatori di mercato) vorranno rifornirsi di pesce provenienti da fonti eque e sostenibili. Sapendo che i pescatori migranti sono spesso trattati senza o con pochissima considerazione per i loro diritti umani e del lavoro, le aziende alla fine della catena di approvvigionamento dovranno monitorare e controllare le prestazioni sociali dei loro fornitori e trasportatori. Il ruolo svolto dai servizi privati del mercato del lavoro non deve essere sottovalutato né tantomeno dimenticato.

Un grave effetto collaterale del mancato rispetto dei diritti umani e del lavoro è la concorrenza sleale. Non solo i pescatori (migranti) hanno interesse al rispetto dei loro diritti umani e del lavoro, ma anche i proprietari dei pescherecci condividono questo interesse.

È tempo di agire.

Lo scopo di questa guida è quello di creare consapevolezza e di fornire ai proprietari di pescherecci, ai pescatori e alle altre parti interessate informazioni di base su come utilizzare i servizi del mercato del lavoro privato per conformarsi agli standard concordati a livello internazionale che si applicano al settore della pesca e per evitare abusi sul lavoro nel settore della pesca.

2.1.2 IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA

I rappresentanti delle parti sociali dell'Unione europea nel settore della pesca marittima hanno partecipato attivamente alla riunione tripartita dell'OIL nel 2017. Per quanto possibile, hanno quindi l'obbligo morale di dare attuazione alla risoluzione - che hanno redatto congiuntamente - e alle raccomandazioni rivolte ai costituenti dell'OIL.

Secondo le disposizioni sulla politica sociale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il dialogo sociale tra le parti sociali a livello dell'Unione può portare a relazioni contrattuali, compresi eventuali accordi. Tali accordi possono essere attuati sia (a) attraverso le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli

Stati membri, sia (b) attraverso una decisione del Consiglio su proposta della Commissione europea dopo una richiesta in tal senso delle parti sociali⁷.

Le parti sociali della pesca marittima ETF ed Europêche hanno concordato di avviare e sviluppare linee guida per le visite mediche dei pescatori e linee guida per l'utilizzo dei servizi del mercato del lavoro privato. Le linee guida sulle visite mediche dei pescatori sono state pubblicate nel 2019⁸.

2.1.3 RISORSE

Sul sito web dell'OIL (www.ilo.org) sono disponibili numerose informazioni sulle norme del lavoro. È possibile consultare e scaricare i testi delle convenzioni e delle raccomandazioni e altri documenti utili. Tra le varie informazioni, si trova una sezione sugli standard lavorativi e una sui settori, entrambe accessibili dai menu principali della home page. È possibile accedere a un'ampia gamma di informazioni specifiche sul lavoro nel settore della pesca scegliendo "Settori" → "Settore della navigazione, dei porti, della pesca e delle vie navigabili interne" → "Per saperne di più" nella sezione Pesca. Per altre informazioni, utilizzare la casella "Cerca in ilo.org" disponibile in ogni pagina.

2.2 NORME DEL MERCATO DEL LAVORO

2.2.1 EQUIPAGGIO DEI PESCHERECCI

In passato, il proprietario di un peschereccio assumeva l'equipaggio della propria imbarcazione dalla comunità di pescatori a cui apparteneva. Di solito non aveva bisogno di nessun tipo di supporto da parte di fornitori di servizi specializzati, pubblici o privati. Nel piccolo mondo della pesca, ci si conosceva quasi tutti e c'erano sempre pescatori in cerca di un peschereccio su cui imbarcarsi. Nei periodi di carenza del mercato del lavoro locale, tuttavia, i pescatori venivano reclutati da altre comunità di pescatori all'interno dello Stato di bandiera. Gli uffici pubblici di collocamento o i centri di avviamento al lavoro potevano fornire assistenza, a condizione che i pescatori in cerca di lavoro fossero ufficialmente registrati⁹.

Al giorno d'oggi, il proprietario di un peschereccio ha tre possibilità per quanto riguarda la gestione dell'equipaggiamento della propria imbarcazione.

⁷ TFUE, articolo 155.

⁸ International Maritime Health Association (IMHA), in associazione con ETF e Europêche e con il sostegno finanziario della Commissione europea, Linee guida sulle visite mediche dei pescatori, Bruxelles, 2019.

⁹ Spesso l'iscrizione a un centro di avviamento al lavoro era un prerequisito per ottenere prestazioni di disoccupazione.

Può:

Opzione 1: reclutare e impiegare o assumere i pescatori stessi; oppure

Opzione 2: rivolgersi a un'agenzia di equipaggi per reclutare i pescatori necessari per conto suo o per collocarli presso di lui. (reclutamento e collocamento; figura 1); l'agenzia di equipaggi potrebbe, su richiesta di quest'ultimo, anche assumerli per suo conto, cioè come suo rappresentante (autorizzato); oppure

Opzione 3: assumere i pescatori di cui ha bisogno da un'agenzia di collocamento privata che fornisce servizi di distacco¹⁰ (figura 2). Questo scenario implica l'assunzione di pescatori da mettere a disposizione dei proprietari di pescherecci che assegnano loro i vari compiti e ne supervisionano l'esecuzione, mentre l'agenzia rimane il datore di lavoro dei pescatori assunti.

Contractual relations: Recruitment and Placement Services




Figura 1 Servizi del mercato del lavoro: reclutamento e collocamento

¹⁰ Si noti che, nel contesto delle operazioni di pesca e per le presenti linee guida, il termine "servizi di distacco" deve essere inteso come servizi che consistono nell'impiegare pescatori per metterli a disposizione di una terza parte, che può essere una persona fisica o giuridica che assegna i loro compiti e supervisiona l'esecuzione di tali compiti.




Figura 2 Servizi del mercato del lavoro: distacco

A causa della crescente richiesta di flessibilità e adattabilità per anticipare e assorbire i cambiamenti, è aumentato il ricorso ai servizi privati del mercato del lavoro, e in particolare alle agenzie di collocamento private, per la gestione dei pescherecci. Un'agenzia di collocamento può essere un'agenzia indipendente, esterna e specializzata. Tuttavia, nel settore della pesca, le agenzie di collocamento e i proprietari di pescherecci sono spesso filiali di una società madre comune, con i loro compiti funzionali.

Esistono anche forme ibride di servizi del mercato del lavoro che, oltre al reclutamento e al collocamento, svolgono alcune responsabilità per conto del proprietario del peschereccio, come il pagamento della retribuzione, l'organizzazione della formazione dei pescatori e l'organizzazione delle viste mediche dei pescatori. Tuttavia, questo tipo di sistema ibrido spesso non è chiaro ed è difficile comprendere chi sia responsabile di cosa e può lasciare i pescatori in una posizione vulnerabile.




Figura 3 Possibile processo di reclutamento

I pescatori possono essere oggetto di sfruttamento lavorativo non solo a bordo delle imbarcazioni, ma anche durante il processo di reclutamento, soprattutto se si tratta di lavoratori migranti. Tra i possibili scenari, i pescatori migranti possono essere reclutati e collocati o distaccati all'estero per imbarcarsi su una nave battente bandiera straniera, di proprietà di una società beneficiaria di un altro Stato, ad esempio, come illustrato nella Figura 3 sopra. Alcune agenzie di reclutamento o servizi di collocamento privati possono approfittare di questo processo complesso per ingannare i pescatori. Il processo di reclutamento può quindi essere considerato un "punto di rischio" (ILO 2016) in cui possono verificarsi il lavoro forzato e altre forme di sfruttamento del lavoro. A questo proposito, le parti sociali dell'UE stanno svolgendo un ruolo chiave per il cambiamento in alcuni segmenti del settore e per cercare risposte da parte di governi e imprese.

2.2.2 NORME INTERNAZIONALI

Le parti sociali del settore della pesca, sia a livello internazionale che europeo, si sono impegnate a fondo nel corso degli anni, insieme alle organizzazioni non governative (ONG), per promuovere e rendere possibile un lavoro dignitoso nel settore della pesca. Il lavoro dignitoso implica "l'opportunità di lavoro produttivo e garantisce un reddito equo, sicurezza sul posto di lavoro e protezione sociale per le famiglie, migliori prospettive di sviluppo personale e integrazione sociale, libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni, organizzare e partecipare alle decisioni che riguardano le loro vite e uguaglianza di opportunità e trattamento per tutte le donne e gli uomini"¹¹. Tali sforzi hanno dato vita ad accordi internazionali come la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (n. 188, di seguito C 188), sviluppata specificamente per il settore della pesca, e il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (P029) (Lozano et al. 2022). Insieme, forniscono un quadro completo per regolamentare il lavoro nel settore della pesca e impedire che i pescatori diventino vittime del lavoro forzato e possano beneficiare di condizioni di lavoro dignitose. Oltre alla C 188 e al Protocollo P029, altri strumenti chiave dell'OIL, tra cui la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98), la Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947 (n. 81) e la Convenzione sulle agenzie per l'impiego private del 1997 (n. 181, di seguito C181), sono importanti per la promozione del lavoro dignitoso nel settore della pesca (OIL 2016).

¹¹ OIL, Lavoro dignitoso (2015). <https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm>

La Raccomandazione C188, integrata dalla Raccomandazione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (n. 199), mira a garantire ai pescatori impegnati nella pesca commerciale di cattura in acque interne e marine condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci, che soddisfino i requisiti minimi per quanto riguarda il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e il vitto, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, l'assistenza medica e la sicurezza sociale. La Convenzione contiene inoltre disposizioni specifiche relative alla conformità e all'applicazione da parte degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo. La Convenzione prevede una certa flessibilità, consentendo ai Paesi membri di escludere la pesca nelle acque interne e alcune categorie di pescatori e pescherecci, nonché di attuare progressivamente alcune parti delle disposizioni. La Convenzione sul lavoro nel settore della pesca è in vigore dal 2017. A gennaio 2023, 20 Paesi, tra cui 7 Stati membri dell'UE, avevano ratificato la Convenzione.

Le opzioni 1 e 2 di cui sopra sono oggi coperte dal C188, articolo 20, che richiede che l'accordo di lavoro sia firmato sia dal proprietario del peschereccio (o dal suo rappresentante autorizzato) che dal pescatore¹².

L'opzione 2 è ulteriormente coperta dal C188, articolo 22, in materia di assunzione e collocamento.

L'opzione 3 è anche coperta dal C188, articolo 22, a condizione che lo Stato di bandiera abbia ratificato il C181. È importante sottolineare che, ai sensi del C188, il proprietario del peschereccio è responsabile in caso di inadempienza del servizio di distacco nei confronti dei pescatori interessati.

Con l'inizio del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, sarà importante la conformità delle politiche nazionali con gli impegni internazionali e in particolare l'adozione di norme come il C188.

¹² La comunità internazionale, riunita nell'OIL, ha stabilito standard per i servizi del mercato del lavoro marittimo sin dal 1920. La Convenzione sul collocamento dei marittimi del 1920 (C009) è stata rivista dalla Convenzione sul reclutamento e il collocamento dei marittimi del 1996 (C179), a sua volta rivista dalla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC). Questi strumenti sono stati concepiti specificamente per proteggere i marittimi (chiamati in passato "marinai"), non i pescatori (chiamati in passato "pescatori"). Tuttavia, nella misura in cui sia ritenuto praticabile e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli armatori e dei pescatori, uno Stato di bandiera che abbia ratificato la C179 potrebbe applicarla anche ai pescatori. La CLM non dà questa possibilità, in quanto afferma esplicitamente che non si applica alle "navi impegnate nella pesca o in attività analoghe" e non dà agli Stati di bandiera la possibilità di applicarla ai pescherecci nella misura ritenuta praticabile.

2.2.3 NORME DELL'UNIONE EUROPEA

La Direttiva (UE) 2017/159¹³ sull'attuazione della C188 definisce i servizi privati del mercato del lavoro che consistono sia nei servizi di assunzione e collocamento nel settore privato sia nei servizi delle agenzie private di collocamento come segue¹⁴ :

- a) Servizio privato di collocamento (o servizio di distacco¹⁵), è il servizio del mercato del lavoro prestato da qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione privata che si occupa di assumere o reclutare pescatori per metterli a disposizione dei proprietari di pescherecci che assegnano i loro compiti e ne controllano l'esecuzione; e
- b) servizio di assunzione e collocamento, è il servizio di mercato del lavoro prestato da qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione (pubblica o privata) impegnata nel reclutamento di pescatori per conto di, o nel collocamento di pescatori presso, i proprietari di pescherecci secondo queste linee guida.

Ai sensi della direttiva, nulla impedisce agli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione C188 di esercitare il diritto di assegnare, entro i limiti previsti dalla Convenzione, alcune responsabilità previste dalla Convenzione stessa alle agenzie private di collocamento.

Uno Stato di bandiera che ha ratificato il C188 può infatti consentire ai servizi di distacco di operare nelle sue attività di pesca solo se ha ratificato il C181.

Per le imbarcazioni da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha ratificato la direttiva C188, la direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale¹⁶ consente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale (o ai servizi di distacco nell'ambito delle operazioni di pesca), a meno che lo Stato di bandiera non abbia adottato divieti o restrizioni consentiti per motivi di interesse generale relativi, in particolare, alla tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, alle esigenze di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o alla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato del lavoro e di prevenire gli abusi (articolo 4, paragrafo I, della direttiva 2008/104/CE).

La tabella 1 riassume i diversi scenari in cui il proprietario di un peschereccio può ricorrere ai servizi privati di collocamento.

¹³ Direttiva (UE) 2017-159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). GU L 25 del 31.1.2017, pagg. 12-35.

¹⁴ Articolo 20 della Direttiva (UE) 2017/159

¹⁵ Si noti che nel contesto delle operazioni di pesca e ai fini della presente guida, il termine "servizi di distacco" deve essere inteso come servizi che consistono nell'assumere pescatori per metterli a disposizione di un terzo, che può essere una persona fisica o giuridica che assegna i loro compiti e supervisiona l'esecuzione di tali compiti.

¹⁶ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. GU L 327 del 5.12.2008, pagg. 9-14.

Tabella 1 Quando il proprietario di un peschereccio può utilizzare i servizi privati di collocamento?

Lo Stato di bandiera ha ratificato il C188?	Lo Stato di bandiera ha ratificato la C181 ?¹⁷	Il proprietario può utilizzare servizi privati di collocamento?
Sì	Sì	Sì
Sì	No	No
No	No	Dipende dalla legislazione dello Stato di bandiera. Se lo Stato di bandiera consente tali servizi, il proprietario può utilizzarli.
No	Sì	Se lo Stato di bandiera consente tali servizi, il proprietario può utilizzarli.

2.2.4 NORME VOLONTARIE

La responsabilità sociale delle imprese (RSI) è un insieme di pratiche ampio, diversificato e in evoluzione. Esistono molte definizioni e prospettive sulla RSI, tuttavia può essere definita come un “concetto in base al quale le imprese integrano le preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nelle loro interazioni con le parti interessate su base volontaria” (CE 2002¹⁸). I codici di condotta aziendali, il monitoraggio dei luoghi di lavoro, gli audit, la certificazione e le norme volontarie, ad esempio, sono una delle principali aree di attività della RSI. Spesso si basano su strumenti nazionali, regionali e internazionali.

La crescente evidenza di abusi e pratiche di sfruttamento del lavoro nelle catene di approvvigionamento di prodotti ittici in tutto il mondo ha portato a una pletera di interventi da parte delle ONG, come certificazioni, impegni di approvvigionamento dell’acquirente e altre iniziative volontarie per accompagnare le aziende nelle loro attività di due diligence (Lout 2022).

Queste norme volontarie nel settore ittico spesso mirano, tra l'altro, ad "adattare", "riflettere l'intento" o "incorporare" elementi di strumenti legislativi come la C188, la Convenzione internazionale di Torremolinos dell'Organizzazione Marittima internazionale (IMO) sulla la sicurezza delle navi da pesca, del 1977 e successive

¹⁷ Solo 13 Stati membri dell'UE hanno ratificato la C181 all'11.01.2024 (Belgio, Bulgaria, Cechia, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna).

¹⁸ Commissione europea. 2002. Comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese: Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile. COM (2002) 347 def.

modifiche, la Convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia del personale dei pescherecci, del 1995 (STCW-F) e la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (UDHR).

Tuttavia, siamo chiari: i testi concordati a livello internazionale e le leggi e i regolamenti applicabili devono essere pienamente applicati in ogni attività di pesca che si rispetti in tutto il pianeta. La riformulazione di testi concordati a livello internazionale, meticolosamente negoziati e con la partecipazione delle parti sociali, può portare a deviazioni indesiderate da tali testi. Ciò non è nell'interesse delle attività di pesca che sono soggette alla legislazione dello Stato di bandiera che attua tali testi e non favorisce quindi la creazione di condizioni di parità. Le parti sociali europee hanno concordato sul sito¹⁹ il principio fondamentale secondo cui le norme e le certificazioni sociali volontarie non possono mai scendere al di sotto delle norme sociali riconosciute a livello internazionale stabilite dal documento C188.

La responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani e i danni ambientali è diventata una questione critica. Sono stati richiesti quadri giuridici obbligatori. Gli attuali sviluppi relativi a un possibile trattato delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alla proposta di direttiva europea sulla due diligence di sostenibilità delle imprese (²⁰) hanno dato impulso a un reale cambiamento nelle pratiche delle imprese. Se promuovere condizioni di lavoro e di vita dignitose nella pesca marittima in tutto il mondo è una priorità, è quindi urgente ratificare il C188 per garantire condizioni di parità e una concorrenza leale tra le imprese di pesca di tutto il mondo, soprattutto considerando la forte dimensione internazionale di questo settore.

2.3 RESPONSABILITÀ

I diritti dei pescatori migranti possono essere influenzati da leggi e regolamenti diversi:

¹⁹ Risoluzione congiunta dell'ETF e delle parti sociali europee sugli standard sociali e le filiere dei prodotti ittici (2021). Disponibile all'indirizzo: <https://www.etf-europe.org/minimum-conditions-for-social-certification-in-the-seafood-supply-chain/>

²⁰ Il 24 maggio 2024 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'accordo politico, completando così il processo di adozione. Maggiori informazioni sul processo sono disponibili qui: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

Paese di residenza	Stato di bandiera	Stato costiero	Stato di approdo	Stato di commercio e mercato
<ul style="list-style-type: none"> • Paese di reclutamento e transito 	<ul style="list-style-type: none"> • Paese in cui è registrato il peschereccio 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato che rilascia licenze e permessi di pesca 	<ul style="list-style-type: none"> • -Stato in cui avviene il trasbordo e/o lo scarico delle catture 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato coinvolto nella lavorazione e nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici

Figura 4 Trattamento dei lavoratori migranti sui pescherecci e i diversi sistemi giuridici dei paesi coinvolti (fonte: Istituto danese per i diritti umani 2024)

2.3.1 RESPONSABILITÀ DELLO STATO DI BANDIERA

I pescatori, che normalmente non lavorano nelle vicinanze dei propri datori di lavoro o committenti, sono particolarmente vulnerabili alle richieste irrevocabili di risarcimento da parte di committenti insolventi o fraudolenti, più di quanto non lo siano i lavoratori a terra, perché possono essere lontani da casa e privi di informazioni. Per questo motivo necessitano di una protezione legale supplementare da parte dello Stato di bandiera.

L'attribuzione della nazionalità alle navi è uno dei mezzi più importanti per mantenere l'ordine pubblico in mare. Oltre a indicare di quali diritti gode una nave e a quali obblighi è soggetta, la nazionalità di una nave indica lo Stato che esercita la giurisdizione dello Stato di bandiera sulla nave (Churchill e Lowe, 1999).

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (di seguito UNCLOS) disciplina la giurisdizione degli Stati sulle navi e sulle attività in mare. Secondo la Convenzione, lo Stato di bandiera, cioè lo Stato che ha concesso alla nave il diritto di navigare sotto la sua bandiera, ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione legislativa ed esecutiva sulle sue navi in alto mare (articolo 92, UNCLOS). La giurisdizione dello Stato di bandiera comporta anche delle responsabilità. In particolare, l'articolo 94 dell'UNCLOS (Doveri dello Stato di bandiera) stabilisce che ogni Stato deve esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo in materia amministrativa, tecnica e sociale sulle navi che battono la propria bandiera. In particolare, ogni Stato assume la giurisdizione in base al proprio diritto interno su ogni nave battente la sua bandiera e sul suo comandante, sugli ufficiali e sull'equipaggio per quanto riguarda le questioni amministrative, tecniche e sociali relative alla nave. Ogni Stato adotterà per le navi battenti la propria bandiera le misure necessarie a garantire la sicurezza in mare per quanto riguarda, tra l'altro, l'equipaggio dei pescherecci, le condizioni di lavoro e la formazione degli equipaggi, tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili.

Ciò significa che lo Stato di bandiera ha la responsabilità primaria di regolamentare le attività dei pescherecci e di far rispettare le proprie leggi, comprese le questioni sociali a bordo dei pescherecci in mare. Inoltre, uno Stato costiero può regolare e controllare i pescherecci e le loro attività quando il peschereccio si trova nel suo mare territoriale o, per attività di pesca, nella sua Zona Economica Esclusiva o ZEE (articoli 2, 56, 58 e 62 dell'UNCLOS), a condizione che lo Stato costiero rispetti i diritti e i doveri dello Stato di bandiera.

2.3.2 RESPONSABILITÀ DEL PAESE DI RESIDENZA DEI PESCATORI

Il Paese di residenza dei pescatori ha la responsabilità, ai sensi della Convenzione C188, di garantire l'attuazione dei requisiti della Convenzione in materia di reclutamento e collocamento dei marinai, nonché la tutela della sicurezza sociale dei marinai connazionali o residenti o comunque domiciliati sul suo territorio.

In particolare, il Paese di residenza dei pescatori deve istituire un sistema efficace di ispezione e monitoraggio per far rispettare le proprie responsabilità in materia di fornitura di manodopera. Lo Stato deve istituire un sistema di ispezione e monitoraggio e procedimenti legali per le violazioni delle licenze e di altri requisiti operativi dei servizi di reclutamento e collocamento stabiliti sul suo territorio.

2.3.3 RESPONSABILITÀ DELLO STATO COSTIERO

Per quanto riguarda i diritti dei pescatori, lo Stato costiero ha piena sovranità sulle sue acque interne, che normalmente includono i porti.

Le amministrazioni dello Stato di approdo devono adempiere efficacemente alle loro responsabilità ai sensi della Convenzione C188. Le linee guida per i funzionari responsabili del controllo dello Stato di approdo (PSC) che effettuano ispezioni ai sensi della C188 sono state adottate dall'organo direttivo dell'OIL nella sua 309a sessione dal 13 al 19 novembre 2010 ("Linee guida PSC-F").

Le indagini sullo sfruttamento lavorativo dei pescatori migranti dello Spazio economico europeo (SEE) che lavorano in alcuni porti dell'UE hanno individuato la "necessità di uno status di residenza a lungo termine, sicuro e flessibile, che consenta di soddisfare le priorità identificate dai pescatori: provvedere alla famiglia, visitare il paese di origine e avere condizioni di lavoro dignitose" (Murphy *et al.* 2022). È quindi fondamentale che gli Stati di approdo si assicurino di disporre dei quadri giuridici necessari per garantire che le norme in materia di immigrazione rendano la regolamentazione del lavoro significativa nella pratica. Tutti i pescatori dovrebbero essere protetti dalle leggi relative all'occupazione e all'uguaglianza.

RACCOMANDAZIONI GENERALI DELLE PARTI SOCIALI DELL'UE AGLI STATI

Tabella 2 Raccomandazioni generali ai governi per aumentare la protezione di tutti i pescatori. Adattato da David et al. 2019

Aumentare l'accesso dei pescatori alle informazioni sui processi di migrazione e reclutamento.
Aumentare l'accesso dei pescatori migranti a fonti legittime di lavoro e/o di finanziamento lungo i percorsi migratori e nei Paesi di destinazione.
Ridurre gli squilibri di potere tra datori di lavoro e dipendenti, vietando le tasse di assunzione, le restrizioni alla mobilità e il ritiro dei documenti d'identità e promuovendo i diritti del lavoro, le ispezioni e le tutele.
Garantire che tutti i pescatori siano protetti dalle leggi sul lavoro, compreso il diritto alla contrattazione collettiva.

2.3.4 RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO

I pescatori hanno bisogno di una protezione extra perché sono particolarmente vulnerabili a causa della lontananza delle zone di pesca, dove spesso è difficile ottenere informazioni e dove l'accesso alla giurisdizione o ad altri aiuti è spesso problematico. Questo vale ancora di più per i pescatori distaccati che non hanno un contratto diretto con il proprietario del peschereccio. La loro particolare vulnerabilità giustifica l'imposizione di una responsabilità da parte del proprietario del peschereccio, nonostante i doveri e responsabilità debbano essere soddisfatte da un servizio di distacco.

I proprietari dei pescherecci possono decidere, per motivi propri, se vogliono o devono utilizzare i servizi di distacco o meno. Nel caso in cui il datore di lavoro o il committente dei pescatori scompaia senza pagare gli stipendi arretrati o le quote del pescato e senza adempiere ad altri obblighi, può passare diverso tempo prima che i pescatori ne vengano a conoscenza. Ma quando se ne accorgono, poiché sono in mare, l'accesso alla giurisdizione e ai ricorsi contro il datore di lavoro o il committente può essere piuttosto complicato e incerto. Il proprietario di un peschereccio deve quindi prestare molta attenzione nello scegliere un partner affidabile e in buona fede. Il proprietario è responsabile se l'agenzia di collocamento privata o il servizio di distacco non rispetta i propri obblighi nei confronti di un pescatore per il quale, nel contesto del C181, il proprietario è l'"impresa utente" (articolo 22.5 C188).

2.3.5 RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO

Esiste un'ampia gamma di modelli di business applicabili a tutti i settori, compresi modelli come la tratta di esseri umani, che è illegale ma esiste. Purtroppo, alcuni reclutatori/intermediari del lavoro/agenti terzi possono approfittare dei lavoratori vulnerabili del settore della pesca attraverso la coercizione e lo sfruttamento commerciale. Questi operatori disonesti possono operare in diversi punti critici, come illustrato nella tabella 3 di seguito.

Tabella 3 Illustrazione dell'influenza dei broker/recruiter/agenti terzi disonesti in diversi punti critici del processo migratorio. Adattato da David et al. 2019

Pre-migrazione	In transito	A destinazione	Al ritorno
<p>Hanno una conoscenza approfondita dei processi di migrazione legale o irregolare, dell'accesso ai posti di lavoro, dei datori di lavoro.</p> <p>Beneficiarsi di una responsabilità legale poco chiara; sanno di poterla fare franca.</p> <p>Controllare le risorse finanziarie o logistiche</p> <p>Si presentano come "aiutanti"</p>	<p>Trarre vantaggio dal limbo legale</p> <p>Trarre vantaggio da un pubblico di riferimento per il reclutamento</p> <p>Approfittarne dell'assenza di forze dell'ordine</p>	<p>Operare al di fuori della legge</p> <p>Beneficiarsi di un basso rischio di ricorso da parte delle forze dell'ordine</p> <p>Capacità di esercitare pressione sulle relazioni familiari</p> <p>Avere potere finanziario grazie al possesso di posti di lavoro, reti, alloggi</p> <p>Il controllo viene esercitato attraverso le condizioni del visto</p> <p>Avere legami politici (sfruttare l'ambiente corrotto)</p> <p>Può far leva sul risentimento locale o sulla discriminazione nei confronti di gruppi minoritari.</p> <p>Apparire come "aiutanti"</p>	<p>Trarre vantaggio dalla lontananza di un potenziale testimone dei propri crimini o di un richiedente per salari non pagati</p> <p>Soggetto a rischio di risorse nulle o scarse</p>

La Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti, ad esempio, ha riferito che le agenzie di reclutamento di equipaggio nei Paesi di origine dei pescatori (come Ghana, Indonesia e Filippine) hanno indebitamente richiesto compensi ai pescatori, da 300 euro a oltre 1.000 euro.

Sia il C188 che la Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio prevedono che i servizi privati del mercato del lavoro non utilizzino mezzi, meccanismi o elenchi che impediscano ai pescatori di addentrarsi nel mercato del lavoro. Non devono richiedere commissioni o altri oneri a carico diretto o indiretto, in tutto o in parte, del pescatore.

3. LINEE GUIDA PER I PROPRIETARI DI PESCHERECCI

3.1 STRUMENTO 1. Lista di controllo di autovalutazione

Elementi generali da tenere presenti nel reclutamento, nella selezione e nell'assunzione (se i servizi del mercato del lavoro saranno utilizzati o meno)

Avete descritto il posto vacante? Di chi avete bisogno?

- Determinare il tipo di pesca e di imbarcazione
- Dettagliare la descrizione del lavoro
- Elencare le capacità e le competenze richieste;
- Elencare i documenti richiesti (comprese le qualifiche, la formazione e i certificati medici).

Avete pensato alle condizioni di lavoro?

- Determinare le leggi e i regolamenti obbligatori (Stato di bandiera)
- Controllare le leggi e i regolamenti dello Stato di bandiera relativi all'età minima.
- Verificare i requisiti legali relativi alla conservazione dei registri del lavoro dei pescatori
- Stabilire un accordo di lavoro e un contratto collettivo di lavoro per i pescatori.
- Raccogliere i regolamenti del personale
- Elencare le dogane (pratiche)

Avete scelto il tipo di servizio del mercato del lavoro?

- "Self-service"? (si decide di non utilizzare i servizi del mercato del lavoro e di fare da soli)
- Quali servizi volete che fornisca l'agenzia di reclutamento di equipaggio?
- Servizio di reclutamento (pubblico o privato)
- Servizio di distacco privato (lo Stato di bandiera consente ai servizi di distacco privati di operare nel proprio settore della pesca marittima?)
- Servizio ibrido privato

Avete selezionato e scelto l'agente di reclutamento di equipaggio?

Le agenzie di equipaggio devono essere certificate, autorizzate o altrimenti regolamentate. I servizi di distacco devono essere regolamentati.

- Utilizzerete un agente di equipaggio locale, nazionale, europeo o internazionale?
- Prova di conformità con C188? Convenzione OIL sul lavoro marittimo (MLC) 2006²¹ ?

Quali sono i requisiti di performance legali, sociali ed etici che vi aspettate che l'agenzia di reclutamento di equipaggio si impegni a soddisfare? Gli aspetti chiave da tenere presenti sono (vedi strumento 1):

- Spese di reclutamento
- Orientamento e formazione
- Salari e benefici
- Prestiti, depositi e detrazioni
- Meccanismi per risolvere vertenze aziendali
- Conservazione dei documenti
- Trattamento umano

Avete pensato alla prevenzione sociale e alla pensione per i pescatori?

Il regime fiscale delle retribuzioni è stato risolto?

I requisiti di migrazione sono chiari e rispettati?

Permessi di lavoro

Visti

- Visto di transito
- Permesso di soggiorno
- Congedo a terra

Organizzazione del viaggio

- Organizzazione
- Costo dell'espatrio
- Costo del rimpatrio

²¹ La MLC 2006 non si applica ai pescherecci, ma le sue disposizioni sul reclutamento e sul collocamento potrebbero servire da guida nei casi in cui il C188 non sia stato ratificato. Sono necessari maggiori sforzi per sostenere e promuovere la ratifica della Convenzione C188 da parte di tutti gli Stati, al fine di garantire tutele coerenti per i pescatori.

3.2 STRUMENTO 2. Elementi chiave da tenere presente e da richiedere quando si utilizzano agenti di reclutamento di equipaggio

Il reclutamento dei pescatori è un'operazione delicata ed esposta a innumerevoli rischi per i diritti del pescatore, che merita particolare attenzione e tutela. Quando si pensa di ricorrere ai servizi di un agente di reclutamento di equipaggio, quali sono i punti chiave da tener presente?

Conformità alle norme legali

Innanzitutto, quali servizi privati del mercato del lavoro si intende utilizzare? Servizi di reclutamento e collocamento o servizi di distacco? In ogni caso, l'agente di reclutamento di equipaggio deve operare legalmente ed essere certificata o autorizzata dall'autorità competente. Scegliete un'agenzia in un Paese che abbia almeno ratificato la C188 o la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC) 2006²², oppure, in mancanza di questa, chiedete un certificato a un'organizzazione riconosciuta. Se l'agenzia di reclutamento di equipaggio si trova in un Paese che non ha ratificato le Convenzioni sopra citate, è buona norma assicurarsi che operi secondo la Regola 1.4 della MLC 2006, che stabilisce i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dalle agenzie che offrono servizi di reclutamento e collocamento. In questo caso, l'organizzazione riconosciuta di cui potete avvalervi per effettuare gli audit deve essere riconosciuta dall'amministrazione di bandiera del Paese in cui siete registrati, per le ispezioni MLC 2006 a bordo delle navi.

Verificare il sistema standard di licenza o certificazione e il suo funzionamento nel Paese di registrazione. Verificare l'esistenza di meccanismi formali per l'accreditamento e il monitoraggio degli agenti di pesca. Verificare l'esistenza di un meccanismo che consenta ai pescatori di ritenere i loro reclutatori o datori di lavoro responsabili di eventuali pratiche di reclutamento fraudolente.

Verificare che il Paese in cui ha sede l'agente di reclutamento di equipaggio abbia politiche o regolamenti che disciplinano l'assunzione e il reclutamento di lavoratori migranti che siano conformi alle norme stabilite dalle Convenzioni ILO n. 97, 143, 181 e dalla Raccomandazione n. 188.

²² La MLC 2006 non si applica ai pescherecci, ma le sue disposizioni sul reclutamento e sul collocamento potrebbero servire da guida nei casi in cui il C188 non sia stato ratificato. Sono necessari maggiori sforzi per sostenere e promuovere la ratifica della Convenzione C188 da parte di tutti gli Stati, al fine di garantire tutele coerenti per i pescatori.

Conformità con le norme relative alle commissioni di assunzione, alle spese e alle detrazioni

Richiedere che nessun compenso o altro onere per l'assunzione o il collocamento dei pescatori sia direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a carico del pescatore. Il pescatore non deve pagare alcun compenso per l'assunzione, né costituire alcuna cauzione. Se si scopre che sono state addebitate al pescatore eventuali commissioni, questi ha diritto al rimborso. Inoltre, i pescatori non sono tenuti a depositare cauzioni o prestazioni di previdenza sociale in nessun momento.

Assicurarsi che il pescatore non viaggi a sue spese per raggiungere l'imbarcazione.

Se non siete responsabili della retribuzione, verificare comunque che i pescatori che ricevono un salario (e non una quota del pescato) vengano pagati mensilmente o ad altri intervalli regolari. Ai pescatori deve essere fornito un mezzo per spedire i pagamenti (salari e quote) alle loro famiglie senza alcun costo. Cibo e acqua devono essere forniti gratuitamente ai pescatori e non possono essere detratti dal loro stipendio.

Esigere dall'agenzia di reclutamento di equipaggio che fornisca i seguenti servizi:

- Una copia delle buste paga,
- Estratti conto bancari che confermano i pagamenti della retribuzione netta,
- Prova della copertura previdenziale e pensionistica,
- Prova del pagamento di imposte, contributi sociali, bonus pensionistici e altre rimesse obbligatorie o concordate, e
- Registri salariali verificabili.

Conformità alle norme sugli accordi di lavoro dei pescatori e sulla conservazione dei documenti

Poiché è vostra responsabilità garantire che i pescatori abbiano il contratto di lavoro richiesto, è importante assicurarsi che i pescatori abbiano un contratto di lavoro scritto in conformità con il C188 e il suo allegato II sul contratto di lavoro dei pescatori.

Verificare che il pescatore abbia il proprio contratto di lavoro. Ai pescatori devono essere forniti contratti di lavoro scritti, in una lingua a loro comprensibile, che indichino chiaramente i loro diritti e le loro responsabilità in materia di salario, orari di lavoro o di riposo e altre condizioni di lavoro e di assunzione. I pescatori devono ricevere il loro contratto di lavoro prima dell'assunzione. È severamente vietato l'uso di accordi supplementari e la pratica della sostituzione del contratto (la sostituzione di un contratto originale o di una qualsiasi delle sue disposizioni con altre meno favorevoli).

Richiedere e assicurarsi che il consenso informato del pescatore ai termini dell'accordo di lavoro sia ottenuto senza inganno o coercizione.

Richiedere che qualsiasi contratto collettivo di lavoro applicabile, se esistente, sia incorporato nell'accordo di lavoro del pescatore.

Vietare la confisca o il trattenimento dei documenti d'identità dei pescatori o di altri oggetti di valore, compresi i permessi di lavoro e i documenti di viaggio. La conservazione dei passaporti, dei libretti di navigazione o dei libretti del comandante deve essere conforme alle leggi nazionali.

3.3 STRUMENTO 3. Analisi di base degli agenti di reclutamento di equipaggio

Quando è possibile e accessibile, raccogliere informazioni di base sull'agente di reclutamento di equipaggio e sulle sue operazioni.

- Come si chiama l'agente? Il suo indirizzo? I nomi dei proprietari e le loro nazionalità? E i nomi e gli indirizzi delle altre agenzie di reclutamento di equipaggio gestite dai proprietari?
- I titolari dell'agenzia hanno altre attività? Come si chiamano, dove hanno la loro sede e di che tipo sono tali attività?
- Da quanti anni l'agenzia si occupa di reclutamenti di pescatori?
- Quali tipi di lavoratori migranti fornisce l'agenzia di reclutamento? In quale settore o settori l'agenzia colloca i lavoratori migranti? In quali Paesi l'agente fornisce manodopera?
- L'agente è legalmente registrato e autorizzato a operare?
- Quali aspetti dell'attività dell'agente di reclutamento di equipaggio vengono controllati o ispezionati dalle autorità governative locali? Con quale frequenza avvengono tali verifiche o ispezioni?
- Di quale sistema dispone l'agente per assicurarsi di rimanere aggiornato sui nuovi sviluppi legali e normativi riguardanti i lavoratori migranti nel Paese o nei Paesi in cui ricerca i lavoratori?
- L'agenzia è mai stata citata o perseguita dalle autorità locali o straniere per qualsiasi motivo relativo alle sue pratiche? Sono in corso azioni legali civili o penali contro il/i titolare/i dell'agenzia? Se sì, quali sono i dettagli di questa azione?
- L'agente di reclutamento di equipaggio ha un codice di condotta che vieta esplicitamente il lavoro forzato e la tratta di esseri umani e stabilisce misure di protezione per i lavoratori migranti?
- Infine, ma non per questo meno importante, è fondamentale prendere in considerazione la stesura di un contratto legalmente applicabile con l'agente di reclutamento di equipaggio.

Fonte: Verité. (n.d.). Help Wanted | Kit di strumenti per le assunzioni eque. [online] Disponibile all'indirizzo: <https://verite.org/help-wanted/fair-hiring-toolkit/>

3.4 STRUMENTO 4. Rapporti contrattuali tra il proprietario del peschereccio e l'agente di reclutamento di equipaggio

Principi generali

Contratto proprietario di peschereccio e agente di reclutamento di equipaggio in caso di servizi di reclutamento e collocamento

Il proprietario del peschereccio è il datore di lavoro dei pescatori.

Il proprietario del peschereccio garantisce, attraverso un contratto scritto con l'agente di reclutamento di equipaggio, che quest'ultimo:

- non inserisce nessun pescatore nella lista nera;
- non richiede alcuna commissione al pescatore;
- non concede prestiti ai pescatori;
- garantisce che il pescatore disponga delle qualifiche richieste dal proprietario;
- possiede un registro dei pescatori reclutati e assunti.
- indennizza il pescatore per le spese sostenute per l'ottenimento del certificato medico e del libretto di bordo;
- informa il pescatore sui suoi diritti e doveri in base al contratto di lavoro;
- offre al pescatore un'equa possibilità di studiare il contratto di lavoro e di chiedere consigli.

Contratto proprietario de peschereccio e agente di reclutamento di equipaggio in caso di servizi di distacco

Il fornitore di servizi di distacco è il datore di lavoro dei pescatori.

È consentito solo se lo Stato di bandiera ha ratificato la C181.

Il proprietario del peschereccio si assicura, attraverso un contratto scritto, che il fornitore di servizi:

- non inserisce nessun pescatore nella lista nera;
- non richiede alcuna commissione al pescatore;
- non concede prestiti ai pescatori;
- indennizza il pescatore per il costo della visita medica e del libro di bordo;
- garantisce che il pescatore disponga delle qualifiche richieste dal proprietario;
- informa il pescatore sui suoi diritti e doveri in base al contratto di lavoro;
- offre al pescatore un'equa possibilità di studiare il contratto di lavoro e di chiedere consigli;
- firma con il pescatore un contratto di lavoro scritto conforme al C188;
- fornisce al pescatore una copia firmata del contratto di lavoro;

- fornisce al pescatore qualsiasi altro documento disponibile che specifichi i diritti e i doveri del pescatore;
- adempie a tutti gli obblighi del datore di lavoro che non sono stati trasferiti al proprietario del peschereccio dallo Stato di bandiera, tra cui:
 - ✓ pagamento puntuale di qualsiasi retribuzione,
 - ✓ la presentazione di adeguate dichiarazioni scritte sul pagamento delle retribuzione,
 - ✓ il pagamento dei contributi previdenziali, delle relative imposte, dei tributi statali, ecc.
 - ✓ dispone di procedure di reclamo;
 - ✓ tiene un registro dei pescatori affisso

4. LINEE GUIDA PER I PESCATORI. Pratiche di reclutamento: principali aspetti da tenere in considerazione

Quando si viene assunti da un'agenzia per lavorare a bordo di un peschereccio, vengono spiegati e presentati tutti gli aspetti essenziali del lavoro e della vita a bordo.

Tuttavia, è necessario essere consapevoli di alcune delle pratiche ingannevoli più comuni utilizzate da alcuni agenti di reclutamento di equipaggio che fingono di essere vere e proprie agenzie di reclutamento e collocamento o di lavoro; la breve guida che segue illustra alcuni dei principali aspetti da tenere in considerazione.

4.1 Prima della partenza: il processo di reclutamento

Problemi comuni a cui prestare attenzione: tasse e spese di reclutamento, depositi cauzionali, conservazione dei documenti e trattenimento dei passaporti.

Tasse e spese di reclutamento

Il proprietario del peschereccio o il datore di lavoro (il servizio di distacco, ad esempio) deve coprire tutte le spese, i costi e le commissioni di reclutamento, compresi quelli associati all'ottenimento delle carte d'identità, dei certificati e degli esami medici, delle prove di abilità e del viaggio verso il peschereccio (espatrio).

È importante ricordare che il lavoratore non deve pagare alcuna somma per assicurarsi un lavoro. Se vengono addebitate spese in qualsiasi fase del processo di reclutamento e assunzione, non è legale. Chi ha pagato delle tasse, ha il diritto di farsele rimborsare. Non deve mai essere richiesto di fornire garanzie (certificati di istruzione, titoli di proprietà di moto, case e terreni, o denaro contante) per la vostra candidatura.

Contratto di lavoro del pescatore

Il pescatore ha il diritto di entrare liberamente nel mondo del lavoro e i termini e le condizioni di lavoro sono concordati volontariamente, senza inganni o minacce di sanzioni.

Di norma, i dipendenti saranno informati dei termini e delle condizioni di impiego e riceveranno una copia firmata del contratto di lavoro originale, in una lingua a loro comprensibile, prima dell'assunzione.

Il contratto di lavoro del pescatore specificherà chiaramente i diritti e le responsabilità in materia di retribuzione, orari di lavoro o di riposo, compresi gli orari regolari e i requisiti per gli straordinari, i giorni di ferie e le ferie annuali, le procedure disciplinari e di altro tipo che possono portare al licenziamento, nonché le procedure di ricorso conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il contratto di lavoro può anche fare riferimento a un contratto collettivo di lavoro applicabile.

I dettagli delle condizioni di lavoro descritti al momento dell'assunzione saranno coerenti con i dettagli contenuti nel contratto di lavoro al momento dell'assunzione e con le effettive condizioni e responsabilità del lavoro. Non sono ammessi inganni per quanto concerne le condizioni di lavoro, ad esempio sulla vostra posizione a bordo della nave, sul Paese in cui sarete impiegati, sulla società per cui lavorerete o sulle retribuzioni, i benefici o le altre condizioni di lavoro inizialmente previste.

Salvo in caso di modifiche obbligatorie al CCL o allo statuto, qualsiasi modifica del contratto di lavoro del pescatore sarà apportata con la sua conoscenza e il suo consenso informato per iscritto.

Il contratto di lavoro del pescatore indicherà chiaramente i diritti e le responsabilità di ciascuna parte in merito alla cessazione del rapporto di lavoro. Il dipendente è libero di terminare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza penalità, con un preavviso di durata ragionevole.

Conservazione dei documenti

I vostri passaporti, permessi di soggiorno o di lavoro o altri documenti personali non saranno confiscati, distrutti o trattenuti per alcun motivo. È consigliabile fare delle copie di questi documenti e lasciarne una copia a casa prima della partenza, e tenerne un'altra con sé, separata dai documenti originali.

Se i documenti sono in possesso del proprietario o del datore di lavoro a causa di obblighi legali o su vostra richiesta, saranno immediatamente restituiti su richiesta del lavoratore e senza alcuna precondizione. In tali circostanze, il datore di lavoro o il subappaltatore fornirà una copia esatta della documentazione personale quando non è in vostro possesso. È importante disporre di uno spazio chiuso a chiave e sicuro per i documenti personali e gli oggetti di valore.

4.2 Condizioni di impiego

Problemi comuni a cui prestare attenzione: trattenute e detrazioni sui salari, sanzioni.

Salari e benefici

Se viene stabilito un salario (non una "quota del pescato"), il dipendente deve essere pagato mensilmente o regolarmente. Deve inoltre disporre di un mezzo per spedire gratuitamente i pagamenti (salari e quote) alle proprie famiglie.

I pagamenti dei salari, se non viene corrisposta una "quota del pescato", non devono essere differiti, ritardati o trattenuti. Il calcolo e il pagamento dei salari, comprese le detrazioni legali, devono essere spiegati chiaramente e preferibilmente con il consenso scritto del dipendente.

Non verranno effettuate detrazioni illegali o non autorizzate dal salario.

Le anticipazioni salariali o i prestiti erogati, con i relativi tassi di interesse, devono essere conformi alla legge.

Il cibo e l'acqua sono forniti gratuitamente dal proprietario del peschereccio (a meno che non vi sia un accordo collettivo in senso contrario) e non possono essere detratti dal pagamento.

Le sanzioni che impongono detrazioni salariali come mezzo per disciplinare i lavoratori sono illegali.

4.3 Ritorno a casa

Problemi comuni da tenere presenti: sanzioni, blacklist.

Rimpatrio

Il dipendente ha diritto al rimpatrio, a spese del proprietario del peschereccio, anche se si trova in un porto straniero al momento della risoluzione del contratto. Se il titolare non si occupa del rimpatrio, lo Stato di bandiera deve provvedere al rimpatrio e può quindi chiedere al proprietario il rimborso delle spese di rimpatrio.

È illegale essere esclusi da future opportunità di lavoro, ad esempio attraverso "liste nere".

4.4 Da tenere presente

Il pescatore assunto ha il diritto di aderire o fondare associazioni di propria scelta e di contrattare collettivamente senza pregiudizi.

Ha inoltre il diritto di chiedere assistenza ai sindacati o ad altre parti, anche se ciò non è previsto nei contratti di lavoro.

5. MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO DEL PESCATORE

Per contratto di lavoro del pescatore si intende un contratto di lavoro, uno statuto o altri accordi simili, o qualsiasi altro contratto che disciplini le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo di un'imbarcazione.

5.1 STRUMENTO 1. DATI MINIMI

L'allegato II del C188 fornisce un elenco dei dati minimi che devono essere inclusi nel contratto di lavoro del pescatore, a meno che non siano già disciplinati in altro modo dalla legislazione nazionale o da un contratto collettivo di lavoro applicabile.

- nome e cognome, data di nascita/età e luogo di nascita del pescatore;
- quando (data) e dove (luogo) è stato firmato il contratto;
- nome dell'imbarcazione e numero di registrazione;
- nome del datore di lavoro, del proprietario del peschereccio o di un altro rappresentante autorizzato parte del contratto;
- il viaggio o i viaggi da intraprendere, se noti;
- posizione a bordo;
- quando (data) e dove (luogo) il pescatore è tenuto a presentarsi a bordo;
- le provviste da fornire al pescatore;
- l'importo del salario e/o della quota di cattura e le modalità di calcolo, compreso l'eventuale salario minimo concordato;
- la durata del contratto e le condizioni per la sua risoluzione;
- copertura medica durante il servizio;
- ferie annuali retribuite;
- copertura previdenza sociale;
- protezione in caso di malattia, infortunio o morte legati al lavoro;
- diritto al rimpatrio;
- periodi minimi di riposo;
- riferimento al contratto collettivo di lavoro, ove applicabile;
- qualsiasi altra indicazione richiesta dalla legislazione nazionale.

5.2 STRUMENTO 2. MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO DEL PESCATORE (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili; non deve esserci alcuna regressione dei diritti)

01. Nome e indirizzo completo del datore di lavoro	04. Luogo di firma	05. Data della firma
	06. Tipo di contratto legale	
	07. Il presente contratto è soggetto alla legge di	
	08. Il presente contratto è soggetto al seguente contratto collettivo di lavoro (se applicabile)	
02. Nome e cognome del Pescatore (nomi, nomi composti e cognomi) e indirizzo	09. Il presente contratto ha inizio il	10. Numero di previdenza sociale del pescatore
	11. Il genere di pescatore	12. Data di nascita o età del pescatore
	13. Luogo di nascita del pescatore	
	14. Capacità, funzione o rango del pescatore	
03. Nome e indirizzo completo del proprietario del peschereccio	15. Marca del peschereccio (se presente) e nome del peschereccio	
	16. Numero di registrazione del peschereccio	17. Nazionalità del peschereccio
	18. Luogo e data del primo imbarco del pescatore nell'ambito del presente contratto.	19. Il presente contratto è stipulato per (inserire periodo e periodo di prova)
	20. Viaggio o viaggi da intraprendere	21. Porto di destinazione del servizio terminante (se possibile)
	22. Periodo di preavviso reciproco	

23. Provviste fornite al pescatore

Il proprietario del peschereccio fornirà al pescatore un alloggio decente e sicuro. Tutti i pasti e l'acqua, compresa l'acqua potabile, devono essere forniti dal datore di lavoro senza alcun costo per il pescatore, a meno che non sia previsto un sistema alternativo dalla legge o dalla normativa nazionale.

24. Retribuzione (*l'importo del salario, o l'importo della quota e il metodo di calcolo di tale quota se la retribuzione deve essere su base azionaria, o l'importo del salario e della quota e il metodo di calcolo di quest'ultima se la retribuzione deve essere su base combinata, e qualsiasi salario minimo concordato*)

Opzione A: quota di cattura.

Opzione B: salario. Saranno pagati tramite bonifico bancario a intervalli settimanali/mensili il (data/giorno di ogni settimana/mese).

25. Congedo retribuito (*l'importo del congedo annuale retribuito o la formula utilizzata per il calcolo del congedo, ove applicabile, in base alle leggi e ai regolamenti nazionali*)

26. Ore di riposo (*i periodi minimi di riposo, a seguito di leggi, regolamenti o altre misure nazionali*)

27. Espatrio e rimpatrio (*diritto del pescatore all'espatrio e al rimpatrio*)

Il pescatore ha diritto all'espatrio (spese di viaggio dal suo domicilio al peschereccio) a spese del datore di lavoro.

Il pescatore è libero di terminare il suo lavoro e tornare a casa. Il pescatore ha diritto al rimpatrio a spese del datore di lavoro se si trova in un porto estraneo al pescatore al momento della risoluzione del presente contratto nelle seguenti condizioni:

- Alla scadenza del presente contratto,
- Quando il contratto viene risolto dal proprietario per motivi giustificati o dal pescatore per motivi giustificati,
- Nel caso in cui il pescatore non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente contratto o non sia prevedibile che lo faccia.

Il pescatore conserva il diritto di chiedere di terminare la pesca nel porto di scalo successivo.

Il diritto al rimpatrio comporta il trasporto con (inserire il mezzo di trasporto) a (inserire il nome del luogo o del Paese).

Il periodo minimo di servizio dopo il quale il pescatore ha diritto al rimpatrio senza costi è (inserire il numero di settimane).

28. Previdenza sociale *(la copertura e le prestazioni sanitarie e previdenziali che devono essere fornite al pescatore dal datore di lavoro, dall'armatore del peschereccio o da altre parti dell'accordo di lavoro del pescatore, a seconda dei casi, in base alle leggi e ai regolamenti nazionali).*

29. Malattia, infortunio o morte *(la protezione che coprirà il pescatore in caso di malattia, infortunio o morte in relazione al servizio, seguendo le leggi e i regolamenti nazionali)*

Se il pescatore si ammala o si infortuna durante il viaggio, gli verrà corrisposto il salario di base (se non gli viene corrisposta una "quota del pescato") fino a quando non sarà stato rimpatriato in base alle disposizioni sul rimpatrio di cui sopra (riquadro 27).

Se il pescatore necessita di cure mediche a bordo, queste saranno fornite gratuitamente, compreso il soccorso immediato, un'adeguata struttura di riposo e/o il primo soccorso, nonché l'accesso ai farmaci necessari, alle attrezzature mediche, alle strutture per la diagnosi e il trattamento e alle informazioni e competenze mediche il prima possibile.

Ove possibile e opportuno, al pescatore saranno concessi permessi retribuiti per recarsi da un medico o dentista qualificato nei porti di scalo per ottenere le cure necessarie.

In caso di malattia o incapacità, le spese per le cure mediche del pescatore che non sono coperte dallo sbarco in porto sono a carico del proprietario del peschereccio; il pescatore riceverà assistenza medica, comprese le cure mediche e la fornitura dei farmaci e degli strumenti terapeutici necessari e, se necessario, vitto e alloggio lontano da casa fino alla guarigione o fino al rimpatrio, se questo avviene prima.

In caso di decesso o di invalidità a lungo termine dei pescatori a causa di un infortunio, di una malattia o di un rischio professionale, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il pescatore, come stabilito dalle leggi e dai regolamenti nazionali applicabili o dal contratto collettivo di lavoro (riquadro 8).

<p>In caso di decesso del pescatore a bordo o a terra durante un viaggio, il datore di lavoro si farà carico delle spese di sepoltura, cremazione o rimpatrio della salma, se del caso, e restituirà i beni del pescatore lasciati a bordo ai parenti più prossimi.</p>
<p>30. Il datore di lavoro e il pescatore concordano quanto segue:</p> <p>Il pescatore si impegna a lavorare nella funzione di cui al riquadro 14 a bordo del peschereccio di cui al riquadro 15 o di qualsiasi altro peschereccio designato dal datore di lavoro.</p> <p>In caso di discrepanze tra il contratto di lavoro del pescatore e l'eventuale contratto collettivo applicabile, si applicheranno le disposizioni più favorevoli al pescatore.</p>
<p>31. Dichiarazione del pescatore</p> <p>Con la presente dichiaro di aver avuto l'opportunità di esaminare e chiedere consiglio sui termini del presente contratto prima della sua stipula. Ho trovato questo contratto comprensibile, e in fede di ciò l'ho firmato.</p>
<p>32. Firma del datore di lavoro o del suo rappresentante autorizzato</p>
<p>33. Nome del firmatario</p>
<p>34. Firma del pescatore</p>

5.3 STRUMENTO 3. MODELLO PER UNA DICHIARAZIONE SUL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle prassi nazionali applicabili; non deve esserci alcuna regressione dei diritti)

Nome e indirizzo completo del datore di lavoro	Data di emissione	Numero di riferimento
	Data di inizio del periodo di pagamento	Data di fine del periodo di pagamento
	Marchio e nome del peschereccio	
	Ricavo lordo della cattura	Ricavo netto della cattura
Nome e indirizzo completo del pescatore	Data di nascita o età del pescatore	Numero di previdenza sociale del pescatore
	Numero di conto corrente bancario del pescatore (IBAN)	
	Rango o funzione del pescatore	
	Salario minimo legale al mese	Numero di azioni
Descrizione		Importo in euro
Importo totale in euro tramite bonifico bancario		
Pagamento effettuato in data (inserire data)		
Firma del datore di lavoro o del suo rappresentante legale		
Firma del pescatore come ricevuta		

6. Esempio di un possibile modello di contratto di servizio privato di collocamento (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili)

Il servizio privato di collocamento o servizio di distacco è il servizio del mercato del lavoro da parte di qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato che si occupa di assumere o impiegare pescatori per metterli a disposizione dei proprietari di pescherecci che assegnano i loro compiti e supervisionano l'esecuzione di tali compiti.

La caratteristica di questo servizio è che il fornitore del servizio, e non il proprietario del peschereccio, è il datore di lavoro formale del pescatore.

Il presente accordo viene stipulato il (*inserire la data*) tra, (*nome dell'agenzia di distacco*), di seguito denominata "prestatore", e (*nome del proprietario del peschereccio*), di seguito denominata "committente", con effetto dal (*inserire la data*) si concorda quanto segue:

Articolo 1

L'oggetto del contratto

1. Il committente nomina il prestatore di lavoro come agenzia privata di collocamento per selezionare e impiegare per conto di quest'ultimo pescatori che abbiano almeno diciotto anni di età e che siano legalmente domiciliati in (*inserire il nome del paese*), per metterli a disposizione del committente che assegnerà a questi pescatori i loro compiti e supervisionerà l'esecuzione di tali compiti.

2. Il numero di pescatori che il fornitore deve inviare, le loro capacità e le loro competenze sono determinate dal committente in base alle sue esigenze.

Articolo 2

Servizi forniti dal fornitore

1. Il fornitore deve fornire i seguenti servizi:

a. l'impiego e la messa a disposizione di pescatori competenti e qualificati, legalmente domiciliati in (*inserire il nome del Paese*), in base a termini e condizioni relativi alla retribuzione, alle ore di lavoro o di riposo, al lavoro in turni notturni, alle pause, alla durata delle ferie, al lavoro nei giorni festivi e alle misure di lotta contro la

discriminazione per motivi di nazionalità, sesso, razza, religione, filosofia di vita, handicap, età o orientamento sessuale, che siano almeno quelli del (*inserire il nome del contratto collettivo di lavoro applicabile, se esistente*), che sono allegati al presente contratto; i pescatori interessati devono avere un'adeguata padronanza della lingua inglese in relazione alla loro funzione a bordo del peschereccio del committente;

b. la partecipazione a questioni relative alla disciplina, alle relazioni sindacali, alla sicurezza e alla salute sul lavoro e alle comodità dei pescatori distaccati;

c. l'amministrazione e le disposizioni relative alle procedure di preassunzione dei pescatori distaccati, comprese le analisi mediche, le vaccinazioni, la documentazione e gli altri permessi ufficiali necessari affinché i pescatori distaccati abbiano il diritto di unirsi al peschereccio del committente; i documenti da presentare al committente comprendono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

1° Un originale e una copia del contratto di lavoro del pescatore firmato sia dal pescatore che dal fornitore, una copia di qualsiasi contratto collettivo applicabile al contratto di lavoro del pescatore diverso dagli accordi di cui al paragrafo 1, lettera a, del presente articolo,

2° certificato di competenza valido in conformità alla STCW-F, se esplicitamente richiesto dal committente,

3° certificato valido di formazione di base sulla sicurezza per il personale delle navi da pesca conforme alla STCW-F,

4° certificato di idoneità medica in corso di validità per l'esercizio delle funzioni a bordo di navi da pesca marittima in conformità alla norma C188,

5° (*inserire qualsiasi altra legislazione applicabile e certificato dell'autorità pubblica*)

6° passaporto valido,

7° libretto di navigazione valido o documento ufficiale analogo,

8° prova che il pescatore è domiciliato in (*inserire il nome del paese*), e

9° copie dei documenti dal 1° all'8° incluso; ogni documento menzionato in questo sotto paragrafo deve essere accompagnato da una traduzione in lingua inglese se non è stato rilasciato in tale lingua.

d. l'amministrazione e tutte le altre questioni relative alla prenotazione a corsi e programmi di formazione per pescatori distaccati, come richiesto dal committente o da qualsiasi autorità legale o regolamentare;

e. la tenuta di registri del personale efficienti e accurati e di un registro efficiente e accurato dei pagamenti effettuati a o relativi a qualsiasi pescatore distaccato, compresa l'amministrazione di eventuali tasse, contributi previdenziali e/o pensionistici e registri;

f. la notifica e l'applicazione di ordini permanenti appropriati, emessi in lingua inglese dal committente di volta in volta e forniti al fornitore per iscritto;

g. l'organizzazione del viaggio per i pescatori distaccati da e verso il peschereccio del committente e la gestione dello stesso, se richiesto dal committente. Il fornitore

informerà i pescatori interessati del bagaglio a loro permesso quando volano e li informerà anche che qualsiasi tariffa o penale in eccesso sarà per loro conto; e

h. il rimborso di eventuali anticipi sulla retribuzione versati dal committente a favore e per conto del prestatore e il rimborso delle spese sostenute dai pescatori distaccati interessati per bevande (compresa l'acqua minerale in bottiglia), tabacco e prodotti del tabacco, comunicazioni private via radio, telefono, fax e/o posta elettronica e qualsiasi altra spesa personale.

2. L'offerente propone i propri candidati per il lavoro a bordo del peschereccio del committente almeno sette giorni prima della data prevista per l'imbarco. Il committente ha il diritto di rifiutare i candidati che, a suo giudizio, non sono adatti alle mansioni da svolgere.

Articolo 3

Obblighi del fornitore prescritti da *(inserire il nome del paese del committente)*

Legge

In linea di principio si applicano i seguenti termini:

1. Il fornitore deve:

a. essere registrati presso *(indicare l'autorità competente, ad esempio il registro delle imprese di una camera di commercio, ecc.)*

b. pagare puntualmente ai pescatori imbarcati sul peschereccio del committente l'intera retribuzione netta tramite bonifico bancario;

c. non addebitare direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, al pescatore alcun compenso o qualsiasi altra somma di denaro per metterlo a disposizione del committente;

d. indennizzare integralmente il pescatore, che sarà distaccato, per le spese sostenute per ottenere il libretto di navigazione e il certificato medico prescritto da *(inserire la legge applicabile)* che attesti l'idoneità del pescatore a svolgere le sue mansioni a bordo dei pescherecci;

e. tenere per conto delle autorità competenti un registro dei pescatori che ha messo a disposizione; tale registro conterrà almeno i dati personali del pescatore indicati nell'Appendice I del presente contratto; e

f. rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea sulla base di un ulteriore accordo con il committente.

2. Il fornitore garantisce che:

a. prima o al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, i pescatori che saranno distaccati saranno informati sui loro diritti e doveri in base al contratto di lavoro con il fornitore;

b. sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire ai pescatori distaccati di studiare il loro contratto di lavoro con il fornitore;

c. i pescatori che saranno distaccati ricevano una copia firmata del contratto di lavoro con il fornitore; e

d. i pescatori distaccati ricevono una dichiarazione scritta di ogni pagamento della loro retribuzione, il cui modello è incluso nell'Appendice II del presente contratto, entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di scadenza di tale pagamento, specificando la composizione della retribuzione e delle altre remunerazioni, gli importi che sono stati trattenuti e la loro descrizione, nonché gli eventuali tassi di cambio utilizzati; tale dichiarazione deve inoltre specificare il nome e l'indirizzo del fornitore, il nome, l'indirizzo e la data di nascita del pescatore distaccato, il periodo per il quale la retribuzione è dovuta, il salario minimo legale applicabile, se del caso, per il periodo in questione, nonché l'orario di lavoro concordato.

3. Il fornitore garantisce inoltre che:

a. ogni pescatore distaccato possiede le qualifiche e i documenti - specificati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c, del presente accordo - richiesti da (*inserire la legge o il regolamento applicabile*) per la funzione in cui presta servizio;

b. il contratto di lavoro tra il pescatore e il fornitore,

1° rispetta le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi applicabili.

e

2° è almeno conforme all'allegato II del C188.

Articolo 4

Integrità aziendale

Il fornitore non dovrà, direttamente o indirettamente, offrire, pagare o accettare tangenti di alcun tipo per l'esecuzione del presente contratto. Inoltre, tutte le sue transazioni commerciali devono essere riportate in modo accurato e corretto nella sua contabilità e sono soggette a revisione e divulgazione.

Articolo 5

Subappalto

Il prestatore ha il diritto di subappaltare a qualsiasi società o persona tutto o parte del lavoro amministrativo relativo all'impiego dei pescatori, a condizione che abbia il previo consenso scritto del committente. Se l'offerente subappalta uno o tutti i suoi servizi amministrativi a un'altra parte, rimarrà responsabile nei confronti del committente per l'adempimento dei termini del presente contratto e sarà responsabile per la negligenza, gli errori, gli atti o le omissioni dei suoi subappaltatori.

Articolo 6

Retribuzioni e rimborsi

1. Il prestatore riceverà dal committente una retribuzione e un rimborso per i servizi forniti nell'ambito del presente contratto, come segue:

a. il costo della retribuzione dei pescatori distaccati a carico del datore di lavoro;
b. tutti i costi sostenuti dal fornitore per i servizi forniti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, commi b, c, d, se i corsi e/o i programmi di formazione sono richiesti dal committente, e g, del presente contratto, compresi i costi di soggiorno sostenuti per i pescatori itineranti; e

c. *(inserire i diritti di agenzia applicabili)*

2. I compensi e i rimborsi saranno richiesti dal prestatore al committente mediante fattura, che dovrà essere accompagnata dalle relative dichiarazioni di pagamento dei compensi, dettagliate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d, del presente contratto, dai voucher e da altre prove documentali dei pagamenti effettuati ai sensi del presente contratto.

3. Il prestatore non addebiterà direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun compenso o costo ai pescatori per il servizio di collocamento relativo al loro distacco a bordo del peschereccio del committente, a meno che non si tratti degli esborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h, del presente contratto, o di compensi o costi relativi all'istruzione, alla formazione, agli esami medici e/o al trasporto dei pescatori che non sono normalmente sostenuti dal prestatore e/o dal committente.

Articolo 7

Pagamento di retribuzioni e rimborsi

Il committente corrisponderà al prestatore la retribuzione e il rimborso delle spese preventivamente comprovate e documentate di cui all'articolo 6 del presente contratto come segue:

a. per la retribuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del presente contratto, il pagamento deve essere effettuato almeno sette giorni bancari prima del giorno in cui i relativi pagamenti devono essere effettuati al pescatore distaccato interessato o alle autorità statutarie o regolamentari in conformità agli obblighi previsti dal presente contratto.

b. per qualsiasi altra retribuzione e/o rimborso dovuto ai sensi del presente contratto, il pagamento dovrà essere effettuato entro due settimane dal ricevimento della relativa fattura accompagnata dai documenti giustificativi prescritti nel presente documento.

c. il committente è autorizzato a dedurre eventuali rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h, del presente contratto dai pagamenti relativi ai pescatori distaccati interessati, a condizione che vengano presentate prove documentali al fornitore.

d. fatto salvo il paragrafo precedente, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario senza alcuna detrazione, imposta o spesa. Tutti i costi dei bonifici bancari sono a carico del committente.

Articolo 8

Documentazione finanziaria

Il fornitore manterrà una documentazione finanziaria separata per quanto riguarda i pescatori imbarcati a bordo della nave del committente in base al presente contratto, che sarà messa a disposizione del committente quando vorrà consultarla. Tali registri finanziari registreranno tutti i pagamenti effettuati in relazione alla fornitura dei servizi previsti dal presente contratto.

Articolo 9

Le responsabilità del committente

1. È inteso da entrambe le parti del presente contratto che, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro dello Stato di bandiera, il committente è responsabile della sicurezza e della salute sul lavoro dei pescatori imbarcati sul suo peschereccio e durante i loro spostamenti da e verso tale peschereccio.

2. È inteso da entrambe le parti del presente contratto che, ai sensi della legislazione sull'orario di lavoro dello Stato di bandiera, il committente e, per suo conto, il comandante del suo peschereccio, è responsabile dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei pescatori distaccati a bordo di tale peschereccio.

3. Il committente è responsabile, a proprie spese, nei confronti dei pescatori imbarcati sul suo peschereccio, di:

- a. alloggio;
- b. biancheria da letto;
- c. strutture sanitarie
- d. cibo e acqua potabile;

e. assistenza, cure mediche, vitto e alloggio in caso di malattia che si verifichi a bordo o a terra al di fuori di (*inserire il nome del Paese del pescatore*) mentre il pescatore interessato viaggia verso o da tale nave, l'uno o l'altro, fino a quando ritorna o avrebbe potuto ritornare alla sua residenza in (*inserire il nome del Paese del pescatore*); questa responsabilità non si applica alle ferie diverse da quelle considerati congedi a terra;

f. diritti di rimpatrio;

g. perdita di effetti personali a causa di una catastrofe in mare; e

h. il rimpatrio dei resti mortali del defunto nel caso in cui il pescatore muoia a bordo o a terra al di fuori di (*inserire il nome del Paese del pescatore*) mentre viaggia verso o da tale nave, il tutto in conformità e nei termini della legislazione dello Stato di bandiera che si applicherebbe al personale marittimo del committente.

4. Il committente fornisce ai pescatori distaccati a bordo della sua nave gli indumenti da lavoro abituali. Gli indumenti rimangono di proprietà del committente; il fornitore detrarrà dalla retribuzione del pescatore distaccato eventuali danni, diversi dall'usura abituale, o la scomparsa degli indumenti, previa comunicazione scritta da parte del committente. Le somme così recuperate saranno versate al committente senza indugio.

Articolo 10

Disposizioni varie

1. Se il committente richiede che un pescatore sia imbarcato a bordo del suo peschereccio dal fornitore, egli comunica a quest'ultimo le qualifiche richieste del pescatore, la durata del distacco e la data e il luogo previsti per l'imbarco, lasciando al fornitore il tempo sufficiente per selezionare e istruire il pescatore e preparare tutti i documenti necessari e l'organizzazione del viaggio. In caso di sostituzione di un intero equipaggio, il tempo minimo per tale preparazione è di una settimana.

2. Se un pescatore distaccato sbarca per ferie, altri congedi o altri motivi, il committente comunicherà al prestatore di lavoro con sufficiente anticipo il motivo, la data e il luogo dello sbarco per consentire al prestatore di lavoro di preparare tutti i documenti necessari e l'organizzazione del viaggio. Nel caso in cui il committente non abbia più bisogno della manodopera del pescatore distaccato, tale avviso deve essere dato con almeno 24 ore di anticipo.

3. In coordinamento con il committente, il fornitore può inviare a proprie spese e con l'approvazione del committente un proprio rappresentante sul peschereccio del committente per un'ispezione congiunta con un rappresentante del committente dei pescatori distaccati.

Articolo 11

Assicurazione

1. Il committente conferma che il suo peschereccio è assicurato contro le responsabilità relative ai sinistri dell'equipaggio, compresi quelli dei pescatori distaccati. Su richiesta scritta, il committente fornirà al fornitore il nome dell'assicuratore e/o dell'associazione di protezione e indennizzo insieme alla prova del pagamento dei premi o al certificato di iscrizione per quanto riguarda l'associazione di protezione e indennizzo. Il committente farà in modo che il fornitore venga indicato sulla polizza assicurativa o sul certificato di iscrizione, a seconda dei casi, come coassicurato per quanto riguarda le richieste di risarcimento per responsabilità del datore di lavoro da parte dei pescatori distaccati.

2. Entrambe le parti del presente contratto si forniranno reciprocamente la documentazione o l'assistenza necessaria in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento contro le polizze assicurative di cui al presente articolo.

Articolo 12

Indennità

1. Con la presente il committente indennizza e tiene indenne il fornitore da tutte le azioni, i procedimenti, le richieste, le pretese o le responsabilità che possono essere intentate o sostenute dal fornitore in relazione a qualsiasi servizio fornito in base ai termini del presente contratto. Si conviene esplicitamente che tale indennità non si applicherà in relazione a qualsiasi azione, procedimento, reclamo, richiesta o responsabilità intentata o sostenuta dal fornitore come risultato della sua negligenza o della violazione di obblighi di legge, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

i doveri di cui all'articolo 3 del presente accordo, il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte sulla e/o trattenute dalla retribuzione dei pescatori, o derivanti da una violazione dei termini del presente accordo da parte del fornitore.

2. Il fornitore indennizza e tiene indenne il committente da tutte le azioni, i procedimenti, i reclami, le ammende, le richieste o le responsabilità che potrebbero essere intentate o sostenute dal committente nel caso in cui il fornitore si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi nei confronti dei pescatori distaccati a bordo del peschereccio del committente o rispetto all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a, del presente contratto.

Articolo 13

Inizio e termine

1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, la nomina del prestatore in virtù del presente contratto avrà inizio ed effetto a partire da (*inserire la data*). Tale nomina continuerà di anno in anno, a meno che non venga revocata da una delle parti con un preavviso scritto di tre mesi all'altra parte, specificando la data di revoca.

2. Ciascuna parte può risolvere immediatamente il presente contratto se l'altra parte:

- a. commetta o permetta di commettere una violazione di uno qualsiasi dei termini del presente contratto e non vi ponga rimedio entro 14 giorni dalla notifica dell'altro;
- b. entra in liquidazione o scioglimento (non per riorganizzazione o fusione);
- c. sia stato emesso un provvedimento di amministrazione controllata nei suoi confronti; oppure
- d. sia stato nominato un curatore fallimentare o abbia stipulato un risarcimento o un concordato con i suoi creditori.

3. se il committente non rispetta i termini di pagamento di cui all'articolo 7 del presente contratto e non vi pone rimedio entro 14 giorni dalla notifica, il fornitore si riserva il diritto di annullare immediatamente il presente contratto.

4. se il committente desidera recedere dal presente contratto senza preavviso per qualsiasi motivo, il committente è tenuto a versare la retribuzione percepita dal prestatore come indicato all'articolo 6 del presente contratto.

Articolo 14

Riservatezza

A meno che e nella misura in cui non sia prescritto diversamente dalla legge, il committente e il prestatore dovranno mantenere e trattare come riservate e non divulgare a terzi senza l'approvazione scritta dell'altro tutte le informazioni relative all'attività di una delle parti, al presente contratto e a qualsiasi documento associato.

Articolo 15

Consultazione

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, il prestatore garantirà che, prima di prendere o attuare qualsiasi decisione che possa comportare una richiesta di risarcimento nei confronti del fornitore e/o del committente da parte di uno qualsiasi

dei pescatori distaccati, il prestatore si consulterà con il committente prima di prendere o attuare tale decisione.

Articolo 16

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalle leggi di (*inserire il nome del paese*), a meno che non sia stato concordato o inteso diversamente.

2. Qualsiasi conflitto derivante dal presente contratto che le parti non riescano a risolvere in via amichevole sarà sottoposto alla decisione del tribunale competente di (*inserire nome*).

Articolo 17

Avvisi

Qualsiasi notifica richiesta ai sensi del presente contratto dovrà essere inviata o consegnata agli indirizzi indicati nell'intestazione del presente contratto o a qualsiasi altro indirizzo che possa essere notificato ai sensi del presente contratto da una delle parti.

In fede di ciò, il presente contratto è stato sottoscritto come segue:

Per conto di (*inserire il nome del committente e la firma*)

Per conto di (*inserire il nome del fornitore e la firma*)

Appendice I

Registro dei pescatori distaccati

I registri completi da conservare, nel rispetto del diritto alla privacy e della necessità di proteggere la riservatezza, comprendono per ogni pescatore distaccato:

- a. nome, nomi composti e cognome;
- b. luogo e data di nascita;
- c. nazionalità;
- d. genere;
- e. qualifiche;
- f. professione o vocazione; e
- g. curriculum di lavoro o di occupazione, indicando:

1° nome del peschereccio,

2° nome e indirizzo completo del proprietario del peschereccio,

3° grado o funzione a bordo,

4° validità del certificato medico e di tutti i dati medici rilevanti per l'impiego o l'incarico a bordo, e

5° il/i periodo/i affisso/i a bordo del peschereccio.

Appendice II

Modello di specificazione della remunerazione

Nome e indirizzo completo del datore di lavoro	Data di emissione	Numero di riferimento
	Data di inizio del periodo di pagamento	Data di fine del periodo di pagamento
	Marchio e nome del peschereccio	
	Ricavo lordo della cattura	Ricavo netto della cattura
Nome e indirizzo completo del pescatore	Data di nascita o età del pescatore	Numero di previdenza sociale del pescatore
	Numero di conto corrente bancario del pescatore (IBAN)	
	Rango o funzione del pescatore	
	Salario minimo legale al mese	Numero di azioni
Descrizione		Importo in euro
Importo totale in euro tramite bonifico bancario		
Pagamento effettuato in data (inserire data)		
Firma del datore di lavoro o del suo rappresentante legale		
Firma del pescatore come ricevuta		

7. **Esempio di un possibile modello di contratto di servizio di reclutamento e collocamento** (da adattare in base alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche nazionali applicabili)

Il servizio di reclutamento e collocamento è il servizio del mercato del lavoro offerto da qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione, nel settore pubblico o privato, che si occupa di reclutare pescatori per conto dei proprietari o di contribuire alla loro assunzione presso di essi.

Il presente accordo viene stipulato il (*inserire la data*) tra, (*nome dell'agenzia di reclutamento e collocamento*), di seguito denominata "servizio R&P", e (*nome del proprietario del peschereccio*), di seguito denominato "committente", con effetto dal (*inserire la data*), si concorda quanto segue:

Articolo 1

L'oggetto dell'accordo

1. Con la presente il committente richiede il servizio R&P all'agenzia di reclutamento e collocamento affinché possa selezionare e collocare per conto del committente pescatori che abbiano almeno diciotto anni di età e che siano legalmente domiciliati in (*inserire il nome del paese*), per metterli a disposizione del committente.

2. Il numero di pescatori da inviare al servizio di R&P, le loro capacità e le loro competenze sono stabilite dal committente in base alle sue esigenze.

Articolo 2

Servizi da fornire da parte del servizio R&P

1. Il servizio R&P fornirà i seguenti servizi:

a. la messa a disposizione di pescatori competenti e qualificati, legalmente domiciliati in (*inserire il nome del paese*). I pescatori interessati devono avere un'adeguata padronanza della lingua inglese in relazione alla loro funzione a bordo del peschereccio del committente;

b. l'amministrazione e le disposizioni relative alle procedure di preassunzione dei pescatori, comprese le visite mediche, le vaccinazioni, la documentazione e gli altri permessi ufficiali necessari affinché i pescatori distaccati abbiano il diritto di unirsi al

peschereccio del committente; i documenti da presentare al committente includono, ma non sono limitati a:

1° certificato di competenza valido in conformità alla STCW-F, se esplicitamente richiesto dal committente,

2° certificato valido di formazione di base in materia di sicurezza per il personale delle navi da pesca conforme alla STCW-F,

3° certificato di idoneità medica in corso di validità per l'esercizio delle funzioni a bordo di navi da pesca marittima in conformità alla norma C188,

4° (*inserire qualsiasi altra normativa applicabile e certificato dell'autorità pubblica*)

5° passaporto valido,

6° libretto di navigazione valido o documento ufficiale simile,

7° prova che il pescatore è domiciliato in (*inserire il nome del paese*), e

8° copie dei documenti dal 1° al 7° incluso; ogni documento menzionato in questo sotto paragrafo deve essere accompagnato da una traduzione in lingua inglese se non è stato rilasciato in tale lingua.

e. la tenuta di registri del personale efficienti e accurati.

g. l'organizzazione del viaggio dei pescatori da e per il peschereccio del committente e la gestione dello stesso, se richiesto dal committente. Il servizio R&P informerà i pescatori interessati del bagaglio a loro permesso quando volano e li informerà anche che qualsiasi tariffa o penale in eccesso sarà a loro carico; e

h. il rimborso di eventuali anticipi sulla retribuzione versati dal committente a favore e per conto del prestatore, e il rimborso delle spese sostenute in acconto dai pescatori interessati per bevande (compresa l'acqua minerale in bottiglia), tabacco e prodotti del tabacco, comunicazioni private via radio, telefono, fax e/o posta elettronica, e qualsiasi altra spesa personale.

2. Il servizio di R&P propone i propri candidati per il lavoro a bordo del peschereccio del committente almeno sette giorni prima della data prevista per l'imbarco. Il committente ha il diritto di rifiutare i candidati che, a suo giudizio, non sono adatti alle mansioni da svolgere.

Articolo 3

Doveri del servizio di R&P prescritti da (*inserire il nome del paese del committente*) Legge

In linea di principio si applicano i seguenti termini:

1. Il servizio R&P deve:

a. essere registrati presso (*indicare l'autorità competente, ad esempio il registro delle imprese di una camera di commercio, ecc.*);

b. non addebitare direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, al pescatore alcun compenso o qualsiasi altra somma di denaro per metterlo a disposizione del committente;

- c. rimborsare integralmente il pescatore per le spese sostenute per ottenere il libretto di navigazione e il certificato medico prescritto da (*inserire la legge applicabile*) che attesti l'idoneità del pescatore a svolgere le proprie mansioni a bordo dei pescherecci;
- d. informa il pescatore sui suoi diritti e doveri in base al contratto di lavoro e gli offre un'equa possibilità di studiare il contratto di lavoro e di chiedere consigli;
- e. tenere per conto delle autorità competenti un registro dei pescatori che ha messo a disposizione;
- f. rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea sulla base di un ulteriore contratto con il committente.

Articolo 4

Integrità aziendale

Il servizio R&P non dovrà, direttamente o indirettamente, offrire, pagare o accettare tangenti di alcun tipo per l'esecuzione del presente accordo. Inoltre, tutte le sue transazioni commerciali devono essere riportate in modo accurato e corretto nella sua contabilità e sono soggette a revisione e divulgazione.

Articolo 5

Retribuzione e rimborsi

1. Il servizio R&P riceverà una retribuzione e un rimborso dal committente per i servizi forniti nell'ambito del presente contratto.
2. Eventuali compensi e rimborsi saranno richiesti dal servizio R&P al committente tramite fattura.
3. Il servizio R&P non addebiterà direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun compenso o costo ai pescatori per i servizi di reclutamento e collocamento a bordo del peschereccio del committente.

Articolo 6

Le responsabilità del committente

1. Il committente è il datore di lavoro dei pescatori ed è responsabile della loro retribuzione.
2. È inteso da entrambe le parti del presente contratto che, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro dello Stato di bandiera, il committente è responsabile della sicurezza e della salute sul lavoro dei pescatori imbarcati sul suo peschereccio e durante i loro spostamenti verso e da tale peschereccio.
3. Resta inteso che, ai sensi della legislazione sull'orario di lavoro dello Stato di bandiera, il committente e, per suo conto, il comandante del suo peschereccio, è responsabile dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei pescatori imbarcati a bordo di tale peschereccio.
4. Il committente è responsabile, a proprie spese, nei confronti dei pescatori a bordo del suo peschereccio, di:

- a. alloggio;
 - b. biancheria da letto;
 - c. strutture sanitarie
 - d. cibo e acqua potabile;
 - e. assistenza, cure mediche, vitto e alloggio in caso di malattia che si verifichi a bordo o a terra al di fuori di (*inserire il nome del Paese del pescatore*) mentre il pescatore interessato viaggia verso o da tale imbarcazione, l'uno o l'altro, fino a quando ritorna o avrebbe potuto ritornare alla sua residenza in (*inserire il nome del Paese del pescatore*); questa responsabilità non si applica alle ferie diverse dal congedo a terra;
 - f. diritti di rimpatrio;
 - g. perdita di effetti personali a causa di una catastrofe in mare; e
 - h. il rimpatrio dei resti mortali del defunto nel caso in cui il pescatore muoia a bordo o a terra al di fuori di (*inserire il nome del Paese del pescatore*) mentre viaggia verso o da tale imbarcazione, il tutto in conformità e nei termini della legislazione dello Stato di bandiera che si applicherebbe al personale marittimo del committente.
5. Il committente fornirà ai pescatori a bordo della sua imbarcazione gli abiti da lavoro abituali. Gli indumenti rimangono di proprietà del committente.

Articolo 7

Inizio e termine

1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, l'incarico del servizio di R&P di cui al presente documento avrà inizio ed entrerà in vigore a partire da (*inserire la data*). Tale incarico continuerà di anno in anno, a meno che non venga interrotto da una delle parti con un preavviso scritto di tre mesi all'altra parte, specificando la data di risoluzione.

2. Ciascuna parte può risolvere immediatamente il presente contratto se l'altra parte:

- a. commetta o permetta di commettere una violazione di uno qualsiasi dei termini del presente contratto e non vi ponga rimedio entro 14 giorni dalla notifica dell'altro;
- b. entra in liquidazione o scioglimento (non per riorganizzazione o fusione);
- c. sia stato emesso un provvedimento di amministrazione controllata nei suoi confronti; oppure
- d. sia stato nominato un curatore fallimentare o abbia stipulato un risarcimento o un concordato con i suoi creditori.

3. Se il committente non rispetta i termini di pagamento di cui all'articolo 5 e non vi pone rimedio entro 14 giorni dalla notifica, R&P Service si riserva il diritto di annullare immediatamente il presente contratto.

4. Se il committente desidera rescindere il presente contratto senza preavviso per qualsiasi motivo, dovrà pagare la remunerazione maturata dal servizio di R&P come indicato all'articolo 6 del presente contratto.

Articolo 8

Riservatezza

A meno che e nella misura in cui non sia prescritto diversamente dalla legge, il committente e il servizio di R&P manterranno e tratteranno come riservate e non

divulgheranno a terzi, senza la preventiva approvazione scritta dell'altro, tutte le informazioni relative all'attività di una delle parti, al presente contratto e a qualsiasi documento associato.

Articolo 9

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalle leggi del (*inserire il nome del paese*), salvo che non sia stato concordato o inteso diversamente nel presente documento.

2. Qualsiasi conflitto derivante dal presente accordo che le parti non riescano a risolvere in via amichevole sarà sottoposto alla decisione del tribunale competente di (*inserire nome*).

Articolo 10

Avvisi

Qualsiasi notifica richiesta ai sensi del presente contratto dovrà essere inviata o consegnata agli indirizzi indicati nell'intestazione del presente contratto o a qualsiasi altro indirizzo che possa essere notificato ai sensi del presente contratto da una delle parti.

In fede di ciò, il presente contratto è stato sottoscritto come segue:

Per conto di (*inserire il nome del committente e la firma*)

Per conto di (*inserire il nome del servizio R&P e la firma*)

Riferimenti e fonti selezionate

- Chantavanich, S., Laodumrongchai, S. and Stringer, C. (2016). Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. *Marine Policy*, 68, pp.1–7.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.015>.
- Chapsos, I. and Hamilton, S. (2018). Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22.
doi:<https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>.
- Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour. [online] Available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf
- Churchill, R.R. and Lowe, A.V. (1999). *The Law of the Sea*, 3rd edition, Juris Publishing, Manchester University Press ISBN 0 7190 4382 4.
- FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) (2015). *Linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà*. Roma: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
- FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) Nations (2016). *Scoping study on decent work and employment in fisheries and aquaculture: issues and actions for discussion and programming*. Roma: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
- FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) (2021). *Tackling child labour in fisheries and aquaculture. Background paper*. Roma: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
- Garcia Lozano, A.J., Decker Sparks, J.L., Durgana, D.P., Farthing, C.M., Fitzpatrick, J., Krough-Poulsen, B., McDonald, G., McDonald, S., Ota, Y., Sarto, N., Cisneros-Montemayor, A.M., Lout, G., Finkbeiner, E. and Kittinger, J.N. (2022). Decent work in fisheries: Current trends and key considerations for future research and policy. *Marine Policy*, 136, p.104922.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104922>.
- Istituto Diritti Umani e Imprese (2017). *Migration with Dignity: Implementing the Dhaka Principles*. [online] Disponibile sul link <https://dhakaprinciples.org/>.
- Organizzazione Internazionale del Lavoro (2005). *Un'alleanza globale contro il lavoro forzato: rapporto globale ai sensi del follow-up della Dichiarazione della ILO relativo ai principi e diritti fondamentali sul lavoro, 2005*. Ginevra: Organizzazione Internazionale del Lavoro.
- Organizzazione Internazionale del Lavoro (2013). *Rapporto ILO Intrappolati nel mare. La lotta contro il lavoro forzato nell'industria della pesca*. Ginevra: Organizzazione Internazionale del Lavoro.

- Organizzazione Internazionale del Lavoro (2016). I pescatori, prima di tutto. Buone prassi per eliminare lo sfruttamento in mare. Ginevra: Organizzazione Internazionale del Lavoro.
- Organizzazione Internazionale del Lavoro (2019). Principi generali e linee guida per il reclutamento equo e per la determinazione dei costi. Ginevra: Principi generali e linee guida per il reclutamento equo e per la determinazione dei costi
- Lout, G.E. (2022). Human Rights in a Sea of market-based approaches: Evaluation of market-based Tools Integrating Social Responsibility in the Sustainable Seafood Movement. *Sustainable Production and Consumption*.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.10.020>.
- Marschke, M. and Vandergeest, P. (2016). Slavery scandals: Unpacking labour challenges and policy responses within the off-shore fisheries sector. *Marine Policy*, 68, pp.39–46. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.02.009>.
- Murphy, C., Doyle, D.M. and Thompson, S. (2022). Workers' Perspectives on State-Constructed Vulnerability to Labour Exploitation: Experiences of Migrant Fishers in Ireland. *Social & Legal Studies*, p.096466392211224.
doi:<https://doi.org/10.1177/09646639221122466>.
- Ratner, B.D., Åsgård, B. and Allison, E.H. (2014). Fishing for justice: Human rights, development, and fisheries sector reform. *Global Environmental Change*, [online] 27, pp.120–130. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>.
- Responsibility Outsourced: Social Audits, Workplace Certification and Twenty Years of Failure to Protect Worker Rights AFL-CIO. (2013). Disponibile sul sito: <https://aflcio.org/sites/default/files/2017-03/CSReport.pdf> [Accessed 20 Jan. 2024].
- Strengthening Protections against Trafficking in Persons in Federal and Corporate Supply Chains. (2015). Disponibile sul sito https://verite.org/wp-content/uploads/2023/10/JTIP-Verite-ExecutiveOrder_13627.pdf [Accessed 20 Jan. 2024].
- Stringer, C., Kartikasari, A. and Michailova, S. (2021). 'They make a business out of desperate people': The role of recruitment agents in cross-border labour chains. *Australian Journal of Management*, 46(4), pp.672–689.
doi:<https://doi.org/10.1177/0312896220986895>.
- Istituto Danese per i Diritti Umani (2024). A Human Rights Due Diligence Guide for Companies in the Fisheries Value Chain. [online] Copenhagen, Danimarca: Istituto Danese per i Diritti Umani. Disponibile sul sito: <https://www.humanrights.dk/publications/human-rights-due-diligence-guide-companies-fisheries-value-chain> [Accessed 12 Feb. 2024].
- Convenzione della ILO sul lavoro nel settore della pesca 2007 una Guida per i Sindacati. (n.d.). Disponibile sul sito: https://www.itfglobal.org/sites/default/files/resources-files/fishing_convention_2007_english.pdf [Accessed 20 Jan. 2024].
- Tindall, C., Oloruntuyi, O., Lees, S., Longo, C.S., Schley, D. and Currey, R.J.C. (2022). Illuminating the mechanisms to mitigate forced and child labour risks within Marine Stewardship Council-certified fisheries. *Marine Policy*, 143, p.105140.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105140>.

- Crimine Organizzato transnazionale nel settore della pesca: Approccio sulla Tratta di esseri Umani, Traffico Illecito di Migranti e Traffico di Droga (n.d.). Disponibile sul sito: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf [Accessed 20 Jan. 2024].
- Van Buren, H.J., Schrempf-Stirling, J. and Westermann-Behaylo, M. (2019). Business and Human Trafficking: A Social Connection and Political Responsibility Model. *Business & Society*, 60(2), p.000765031987250. doi:<https://doi.org/10.1177/0007650319872509>.
- Yea, S., Stringer, C. and Palmer, W. (2022). Funnels of Unfreedom: Time-Spaces of Recruitment and (Im)Mobility in the Trajectories of Trafficked Migrant Fishers. *Annals of the American Association of Geographers*, pp.1–16. doi:<https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2084016>.